

TORNATA DEL 20 FEBBRAIO 1857

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO CARLO CADORNA.

SOMMARIO. *Atti diversi* — *Seguito della discussione del progetto di legge per la soppressione e liquidazione delle piazze privilegiate per l'esercizio di professioni e di commerci* — *Articolo 2* — *Repliche del deputato Ara in appoggio del suo emendamento, combattuto dal commissario regio Scialoja e dal relatore, e difeso dal deputato De Viry* — *Rigetto degli emendamenti dei deputati Sineo ed Ara* — *Opposizioni del commissario regio all'emendamento proposto dai deputati Cassinis, Miglietti e Astengo, riguardante le basi dell'indennità da pagarsi, e sua proposta di un nuovo emendamento* — *Discorsi dei deputati Cassinis, Miglietti ed Astengo, in sostegno della loro proposizione* — *Repliche del commissario regio* — *Nuovo emendamento del deputato Sineo, rigettato* — *Approvazione di quello del commissario regio* — *Osservazioni del deputato Sineo sulla quota da fissarsi* — *È approvata quella che si propone dal ministro delle finanze.*

La seduta è aperta alle ore 4 pomeridiane.

MONTICELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

LOUARAZ, segretario, espone il seguente sunto di una petizione:

6252. 98 abitanti della provincia di Novara, non che 11 individui di Borgoticinio si rivolgono alla Camera perchè voglia, modificando la legge sulla caccia, portarne l'esercizio a tutto il mese di marzo.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. La Camera non essendo ancora in numero (1 35), l'elenco degli assenti sarà stampato nella gazzetta ufficiale (1).

(Succede un intervallo d'aspettazione di dieci minuti.)

La Camera trovandosi ora in numero, pongo ai voti l'approvazione del processo verbale della tornata precedente.

(È approvato.)

L'ingegnere Giuseppe Antonini fa omaggio alla Camera di un suo scritto intitolato: *Della strada ferrata da Novara a Varallo, ecc., in rapporto al commercio ed alle industrie della vallata della Sesta.*

Sarà deposto alla biblioteca.

(1) L'elenco dei signori deputati che non risposero al presente appello nominale, pubblicato nella *Gazzetta Piemontese*, del 21 febbraio 1857, è il seguente:

Agnès, Airenti, Arrigo, Astengo, Balbi, Beldì, Bersezio, Biancheri, Bianchi, Bilet, Bo, Bolmida, Brofferio, Bronzini-Zapelloni, Brunati, Brunier, Buraggi, Cabella, Cambieri, Cantara, Carta, Casanova, Casaretto, Cassinis, Cavalli, Cavour Camillo, Cavour Gustavo, Chambost, Chapperon, Chiò, Colli, Correnti, Costa Antonio, Costa di Beauregard, Daziani, Delfino, De Litala, Della Motta, Demartinel, Falqui-Pes, Fara, Farina Maurizio, Farina Paolo, Ferracciù, Frescot, Gallisai, Galvagno, Garibaldi, Genina, Geymet, Gianoglio, Girod, Graffigna, Grixoni, La Marmora, Lanza, Malan, Mamiari, Marassi, Mari, Martinet, Mautino, Melegari, Mellana, Menabrea, Moia, Musso, Naitana, Notta, Oitana, Pareto, Pettiti, Ponziglione, Pugioni, Rattazzi, Ravina, Revel, Rezasco, Rocci, Rossi, Sanna-Sanna, Sauli, Scano, Serra Carlo, Sineo, Solari, Spinola Domenico, Sulis, Tecchio, Tuveri, Valerio, Zirio.

Il deputato Giovanola ha la parola sulle petizioni.

GIOVANOLA. Colla petizione 6252 novantotto fra i principali cacciatori novaresi chiedono che sia modificata la legge sulla caccia, prolungandone l'esercizio sino a tutto il mese di marzo.

Siccome altre consimili petizioni si trovano già in esame presso la Commissione apposita e prossime ad essere riferite, affinchè la Camera non abbia ad occuparsi replicatamente dello stesso oggetto, propongo che questa sia rimandata d'urgenza alla Commissione per riferirla colle precedenti.

BOTTA. Ne ricevo or ora una sullo stesso argomento, sottoscritta da otto cittadini del mandamento di Borgoticinio. Ho l'onore di deporre questa petizione sul banco della Presidenza e mi unisco, per il suo invio, all'istanza che fa l'onorevole Giovanola.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, queste petizioni saranno dichiarate d'urgenza ed inviate alla Commissione incaricata dell'esame delle petizioni.

(Sono dichiarate d'urgenza.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA SOPPRESSIONE DELLE PIAZZE PRIVILEGIATE DI PROCURATORE, MISURATORE, ECC.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione intorno al progetto di legge per la soppressione delle piazze privilegiate per l'esercizio di professioni o commercio.

Nella seduta di ieri vennero posti per ultimo in discussione ai due emendamenti del deputato Sineo e del deputato Ara.

Li rileggo. Quello del deputato Sineo è così concepito:

« Le piazze di procuratore saranno liquidate per un prezzo corrispondente al loro valore effettivo. »

L'emendamento dell'onorevole Ara è nei seguenti termini:

« Le piazze di procuratore sono riscattate per un prezzo corrispondente al valore medio di esse piazze, desunto dalle vendite che ebbero luogo nel corso di dieci anni, dal 1° gennaio 1843 al 31 dicembre 1852. »

Non essendo presente il deputato Sineo, la parola spetta al deputato Ara.

ARA. Io ringrazio primieramente l'onorevole relatore della

Commissione delle espressioni contro i miei meriti usate ieri a mio riguardo nel principio del suo discorso.

Mi permetto però ancora brevi osservazioni per non abusare dell'indulgenza della Camera in un soggetto già molto discusso.

Primieramente faccio presente all'onorevole relatore della Commissione che il medesimo ebbe ad argomentare dal riscatto pagato ad altre piazze relativamente all'indennità che si propone per le piazze che attualmente si vogliono sopprimere. Egli disse che se il legislatore fu giusto nell'attribuire una indennità eguale al riscatto tutte le volte che si presenta l'occasione di sopprimere piazze, non resta ingiusto attualmente quando si voglia tenere una base più equa, quella cioè proposta dalla Commissione di attribuire loro, oltre della somma di riscatto, un'equa indennità.

Quest'argomento a prima vista pare plausibile; ma io non lo credo ammissibile, se si ritiene che nei casi speciali in cui si ebbe altra volta ad attribuire una indennità per riscattare le piazze, si è sempre avuto riguardo alle circostanze particolari, e da queste circostanze non si può argomentare in una legge che riguarda casi generali.

In certi casi, per esempio, quando si sono sopprese le piazze di procuratore in Casale, in allora certamente i proprietari delle piazze hanno potuto acconciarsi ad un prezzo inferiore in vista che contemporaneamente si è stabilito il magistrato d'appello in quella città: i proprietari delle piazze trovarono nell'ampliamento delle loro attribuzioni un compenso che non si potrebbe più sperare dai possessori delle piazze attuali.

Così è accaduto quando ebbe luogo l'aggiunta di qualche piazza nella provincia di Alessandria, perché in allora si è estesa anche la giurisdizione del tribunale d'Alessandria.

Io non voglio passare a rassegna i singoli casi, dico solo che qui si tratta di fare una legge generale; perciò non si può argomentare da casi speciali. Io dico che quando si tratta di dare un'indennità, un'indennità che è dovuta in via di giustizia, si deve stare alle regole generali quali sono quelle state proposte nel mio emendamento, cioè tenere la media dei prezzi che generalmente, anche secondo le leggi, vengono stabiliti, che è quella del corso di dieci anni.

A questo riguardo l'onorevole relatore ebbe ad osservare che la base del decennio non era favorevole ai proprietari delle piazze, come quella da cui egli è partito, cioè di 20 anni a partire dal 1828 a tutto il 1847: egli dice che prima di prendere questa base, volendo mostrarsi favorevole ai procuratori, ebbe ad osservare che in questo stadio il prezzo risultava maggiore.

Io osservo all'onorevole relatore della Commissione che, trattandosi di fare una legge, non è il caso di esaminare se nella base tenuta siasi o no potuto portare un qualche favore. Nel fare una legge per stabilire il vero valore si deve stare alla regola generale, senza osservare se si favorisca o non si favorisca il possessore.

Io ritengo poi che egli sia in un errore di fatto nel ritenere che, partendo dalla base di un ventennio, cioè dal 1828 al 1847, si attribuisca alle piazze un prezzo maggiore di quello che si attribuirebbe adottando il sistema da me proposto. Se noi vogliamo esaminare solamente i titoli di un decennio, a partire dall'epoca da me proposta, io ritengo che non vi sia una grande differenza relativamente al prodotto medio, ma che tuttavia vi sia un vantaggio pei possessori attuali delle piazze.

Io tengo la nota di vendite fatte appunto nel decennio da me proposto riguardo a questa capitale. Esse sono le seguenti: 27 aprile 1843, lire 62,000; 14 aprile 1843, lire 70,000;

4 agosto 1848, lire 60,000; 3 febbraio 1848, lire 48,000; 4 marzo 1848, lire 60,000; 13 aprile 1848, lire 50,000; 9 maggio 1848, lire 55,000; 11 settembre 1848, lire 60,000; 22 settembre 1848, lire 60,000; 29 gennaio 1850, 55,000 lire; 19 ottobre 1850, lire 50,000; 25 marzo 1851, 50,000 lire; cosicchè la media di queste vendite sarebbe di 57,750 lire.

PESCATORE, relatore. Non si è sbagliato nel domandare.

ARA. Vede dunque l'onorevole relatore della Commissione che, se non mi sono sbagliato nel domandare un valore reale, un valore dovuto ed onesto, non è esatto quello che egli ha detto ieri, che cioè, partendo dalla media di 10 anni, sia maggiore il risultato in favore dei procuratori; epperò se esso ha veramente avuta l'intenzione di favorire i possessori delle piazze, col suo sistema non avrebbe ciò certamente ottenuto. D'altronde, io dico, il sistema da me proposto, ha questo di giusto, secondo me, che alcuni dei possessori delle piazze verrebbero ad ottenere una somma maggiore di quella realmente da essi pagata, ed alcuni verrebbero ad ottenerne una minore; e ciò basta per la media stabilita: ed io ritengo che questo sia giusto, in quanto che alcuni di essi hanno comperato piazze che in quell'epoca avevano un valore minore, e poscia colla loro industria, colla loro operosità, hanno fatto in modo che hanno attualmente in comune commercio un valore maggiore. Del resto, quando si fa una legge, io dico, non si deve pensare di favorire o no; ma di fare solamente un atto di giustizia.

Quando si tratta d'indennità, quando la legge adotta sempre un decennio di media, io credo che sia il sistema migliore quello di non discostarsi dalle regole ordinarie.

Io non mi dilungo di più, e mi rimetto intieramente alla saggezza della Camera.

SCIALOJA, commissario regio. Ieri l'onorevole Ara esordiva dicendo: noi vogliamo che l'indennità sia intera.

Signori, noi vogliamo perfettamente lo stesso. Ma poche osservazioni basteranno a convincervi che l'emendamento del deputato Ara non solo darebbe un'indennità intera, ma si darebbe molto più dell'intero.

La dimostrazione è brevissima.

Se ora vi si proponesse una legge simile a quella che fu sancita in Francia nel 1795, se cioè non si dichiarasse illimitato il numero dei causidici, ma s'interdicesse il ministero di causidico; se non si conservassero le forme giudiziarie quali sono, ma si abolissero; se non si lasciasse la possibilità della clientela, ma si vietasse di averne; in questo caso che cosa daresti ai causidici? Certamente null'altro che l'intero valore delle loro piazze, se anche le voleste espropriare e non riscattare.

Ora invece tutte queste cose voi le lasciate intatte: abbiano esse un valor maggiore o minore, sarà a discutersi, e ne discuteremo a suo tempo, quando, come io spero, rigettato l'emendamento dell'onorevole Ara, verrà in discussione quello degli onorevoli Miglietti, Astengo e Cassinis; ma è indubitato che ne abbiano uno qualsiasi che debb'essere sottratto dal prezzo delle piazze.

In secondo luogo poi, o signori, la media che propone l'onorevole Ara sarebbe desunta dal decennio cominciato al 1843 e finito il 1° gennaio 1853.

Ho scorso l'elenco delle piazze durante questo decennio, e ne ho desunto la media: essa è di lire 58,000. Non vi è altro decennio in tutto il tempo trascorso dal 1814 sino ad oggi, in cui la media sia giunta a questa importanza. Ma ciò vale ancora poco a fronte di un'altra osservazione. Prendendo i prezzi effettivi, i prezzi realmente sborsati dai causidici che

presentemente hanno piazze in Torino e, fattane una somma, se ne desume una media che corrisponde a lire 53,000 e qualche cosa.

L'onorevole Ara vorrebbe darne a ciascun possessore di piazze, invece di queste 53,000 lire effettivamente sborsate, nientemeno che 58,000 lire; vorrebbe cioè donargli 5000 lire di più del prezzo medio sborsato per acquistare la piazza; il che importerebbe un aumento alle finanze di circa un mezzo milione.

Egli dunque col suo emendamento, non vi propone solamente di dare un'indennità intera, ma di dare più dell'intero, perchè vorrebbe pagare ai possessori di piazze anche la clientela che loro si lascia; esso vi propone di giunta di far loro il dono di una somma maggiore della media effettiva, aggravando le finanze di un peso considerevole a beneficio dei caudici possessori di piazze.

Queste osservazioni credo che bastino perchè la Camera voglia negare, come spero, la sua approvazione all'emendamento che è in discussione.

DE VIRX. Quelques mots, messieurs, me suffiront pour combattre les arguments sur lesquels vient de s'appuyer monsieur le commissair royal pour établir que le prix du rachat doit être limité à l'offre faite par le Gouvernement. A cet effet il a fait valoir de nouveau la distinction entre l'office et la clientèle. C'est son principal argument.

Or, si je prouve, en m'étayant sur des décisions des tribunaux, qu'une telle distinction n'est pas fondée; si je démontre qu'elle n'a jamais été faite, je crois, messieurs, que nous avons dissipé tous les doutes qui pouvaient encore nous rester relativement à la fixation de l'indemnité à accorder, que nous voulons conforme à la justice et à l'équité.

Voyez donc ce que les tribunaux ont entendu par les mots *place de procureur*. Par son arrêt du 16 juillet 1849, la Cour d'appel de Chambéry a établi que les mots *place de procureur* comprenaient l'exercice et la patente; que par eux on entendait un tout indivisible et abstrait qui constitue l'office: ainsi la valeur immobilière des places n'est certainement pas le seul prix de la patente, mais bien une valeur variable selon le temps et les circonstances, subissant ses oscillations, loi commune de toutes les valeurs jetées dans le commerce.

Jamais on n'a fait la distinction qu'on veut introduire maintenant dans cette loi, et ces magistrats, ces sages interprètes du véritable sens de nos lois, ont toujours donné une signification large, naturelle, positive et sans arrière-pensée à ces dispositions de l'édit du 16 juillet 1822 et du Code civil citées si souvent dans cette discussion; et c'est cette signification que le pays a adoptée comme exprimant la vérité et le vrai sens de la loi elle-même.

Or, c'est sur la valeur de la place telle qu'elle est fixée en commun commerce, qu'on a permis de cantonnements de dots, et le remploi de fonds appartenant à des mineurs. Et maintenant, comment admettre une autre interprétation qui enleverait à ces créances une partie de leur gage? En voulant opérer le changement qu'on nous propose, en a-t-on bien mesuré toutes les conséquences? Pour vous démontrer la perturbation que ce nouveau système va causer, laissez-moi, messieur, vous citer quelques autres décrets de cette même Cour d'appel d'une date toute récente, car il ne remontent pas au delà de 1853.

Des places de procureur, échues à des mineurs, ont été, par décret de cette même Cour d'appel, vendues sans enchères, en exécution de l'article 334 du Code civil, et eu égard au juste prix offert. Or ce juste prix était le prix courant.

Lorsque les documents judiciaires viennent prouver d'une

manière si claire ce que j'avance; lorsqu'il est certain que des remplois de dot ont eu lieu ensuite d'ordres émanés de magistrats nommés par le Gouvernement lui-même, sous la vigilante inspection des parquets, tuteurs légaux des intérêts de ces personnes privilégiés, ne devons-nous pas, pour être justes et conserver dans cette opération les principes d'équité qui doivent toujours nous servir de guide, prendre pour base du remboursement des places les chiffres qui ont été fixés par les différents décrets rendus dans ces dix dernières années par nos Cours d'appel, puisque la moyenne qu'elles ont adoptée a été fixée sur la valeur courante de ces dix dernières années, comme je l'ai déjà cité dans mon précédent discours? Ainsi on a évalué les places à la valeur qu'elles avaient à cette époque en commerce, pour le motif qu'on a toujours considéré la place, prise en abstrait, comme une chose essentiellement commercable, mais toujours complexe et unique.

Je prie la Chambre de bien retenir que maintenant la Commission et le Gouvernement n'offrent de rembourser les hypothèques qui frappent ces places qu'à concurrence à peu près, je crois, de 50 à 60,000 francs.

Or, voulez-vous savoir, messieurs, à quel chiffre s'élèvent les inscriptions hypothécaires qui depuis quelques années frappent les places de procureurs établies à Chambéry seulement? A près de 400,000 francs, non compris les inscriptions d'hypothèques générales, n'ayant aucune désignation spéciale d'immeuble. Ce sont là des inscriptions toutes réelles et bien dues.

Je vous le demande: pouvons-nous, en vue d'une si énorme différence, rembourser les places aux titulaires, en ne tenant, aucun compte de droits aussi sacré que le sont ceux des tiers? Pouvons-nous limiter, quant à Chambéry, le remboursement à une somme aussi minime que celle qu'on propose lorsque le Gouvernement lui-même a permis de grever d'inscription hypothécaires pour une somme d'environ 400,000 francs les places qu'on veut supprimer aujourd'hui? Tous ces tiers ont eu dans la loi, dans la jurisprudence une garantie à laquelle ils ont confié leur fortune celle de leurs familles, en un mot, leur avenir. Je ne puis donc croire qu'aujourd'hui on leur dira: c'est votre faute si vous avez montré tant de bonne foi; votre obéissance à la loi sera la cause de votre propre ruine.

Je veux encore vous rappeler une ordonnance aussi très-récente et qui vous démontrera de quelle manière on a procédé pour fixer la valeur d'une de ces places sur laquelle devait être cantonnée une dot. Le tribunal de Chambéry ordonna une expertise qui fut faite par deux experts nommés d'office par le juge de mandement commis à cet effet. Voici les conclusions textuelles du rapport:

« Nous évaluons la patente dont est propriétaire monsieur N., procureur près la Cour, à la somme de 35,000 livres. Cette estimation est basée sur le *prix courant* des offices de procureurs en ce siège, et nous pensons que si cet office était vendu par voie d'enchères on en trouverait cette somme. »

Et c'est ensuite de ce rapport que la délibération du Conseil de famille fut homologuée, et que la femme put cantonner son hypothèque pour une somme dotale, sur les conclusions conformes de l'avocat fiscal près le même tribunal.

Plus tard, il s'est présenté en 1853, près la Cour d'appel de Chambéry, un autre cas. Je veux aussi vous le rappeler: toutes ces citations prouvent que les évaluations du projet de loi sont tout à fait en dehors du vrai, au moins pour ce qui concerne Chambéry. Dans une hoirie échue à des mineurs se trouvait une place de procureur. Il s'agissait donc de fixer la va-

leur de cette place pour en autoriser la vente sans formalité d'enchères, et permettre aux mineurs d'accepter l'offre qui leur avait été faite.

Le bureau de l'avocat général, qui dans ces cas est toujours appelé à sauvegarder les intérêts des mineurs et à s'assurer de la validité du placement, s'est exprimé en ces termes dans ses conclusions en date du 3 janvier 1853 :

« Vu les pièces suivantes qui ont été soumises à ce bureau :

« 1° Le traité du 16 avril 1852, ensemble l'acte de tutelle du 11 septembre suivant et l'acte d'acceptation sous bénéfice d'inventaire de la succession de J. M. Ch... ;

« 2° La délibération du Conseil de famille portant autorisation de vendre de gré à gré l'office de procureur délaissé par ledit M^e Ch. à M^e M., pour le prix de 50,000 francs, et sous les autres conditions y spécifiées ;

« 3° Un rapport d'experts, en date du 18 décembre 1852, duquel il résulte que la place de procureur délaissée par M^e Ch. est d'une valeur de 25 à 27,000 francs, et que, aux enchères, on n'en pourrait pas retirer plus de 50,000 francs ;

« 4° L'état des inscriptions existantes contre ladite M^e Ch., constatant que la place dont il s'agit n'est frappée que de l'inscription d'hypothèque dotale de madame Ch. ;

« Attendu que l'agissement projeté entre la dame tutrice des mineurs Ch. et le sieur A. M. nous paraît avantageux auxdits mineurs, tant en raison du prix offert, que des garanties morales et matérielles présentées par l'acquéreur ;

« N'empêchons que la Cour, en homologuant la délibération du Conseil de famille des mineurs Ch., en date du 11 septembre 1852, autorise la vente de la place de procureur faisant partie du délaissé de M^e Ch. à M^e A. M., pour le prix et autres conditions par lui offertes dans l'écrit privé du 16 août 1852, à charge encore qu'il sera pris inscription utile pour la conservation du privilège de vendeur. »

Sur ces conclusions est intervenue l'ordonnance suivante :

« La Cour, ouï le rapport, vu les conclusions qui précèdent de l'avocat fiscal général... en homologuant la délibération du Conseil de famille des mineurs Ch., sous date du 11 septembre 1852, autorise l'aliénation, sans enchères, de la place de procureur dont il s'agit, sous les clauses, charges et conditions énoncées dans les précédentes conclusions de l'avocat fiscal général.

« Fait à Chambéry, au Palais, le 22 janvier 1853. »

D'autres ventes de places, d'autres remplois de dot, d'autres estimations ont eu lieu aussi dans ces dernières années, et on a toujours suivi la même jurisprudence, au moins en Savoie. Monsieur le rapporteur dira peut-être qu'en Piémont la jurisprudence n'est pas conforme à celle que je viens de citer ; mais je ne crois pas qu'il puisse le démontrer ; quant à la Savoie il ne le contestera certainement pas. Au reste, il serait facile à la Chambre de faire vérifier ces faits, si elle voulait s'assurer de l'exactitude de mes assertions avant de prendre une détermination dans une affaire de l'importance de celle sur laquelle nous allons voter. Si le Gouvernement a laissé prendre des inscriptions hypothécaires sur les places de procureurs pour le montant des sommes établies de cette manière, nous ne pouvons faire autrement que de les rembourser toutes intégralement et sous aucune retenue.

Monsieur le rapporteur de la Commission n'aurait pas dû, selon moi, laisser ignorer à la Chambre cette jurisprudence de la Cour d'appel de Savoie, qui, j'en suis sûr, lui est parfaitement connue ; car il est trop versé dans les matières légales pour ne pas connaître une jurisprudence aussi constante.

L'amendement de l'honorable député Ara doit être accueilli favorablement, parce qu'il est conforme à tous les principes

d'équité, de jurisprudence, et je dirai même de morale publique. En effet, il a pour but de faire prendre en considération l'état actuel des places pour en fixer le prix de suppression et d'empêcher que l'on se rapporte pour cela à une valeur qui ne peut plus servir de base, puisqu'elle est en dehors de toutes proportions avec la valeur vénale présente des places elles-mêmes.

Je le répète, si nous voulons faire une loi réellement applicable, nous devons la faire de manière à ne léser aucun de ces droits, qui ont été toujours sacrés pour tous les législateurs, et qui certainement le seront pour ceux qui siègent dans cette enceinte.

SCIALOJA, *commissario regio*. Farò una brevissima osservazione a ciò che l'onorevole De Viry ha testé esposto alla Camera.

Egli dice che non si è mai distinto, nelle vendite sinora fatte, il privilegio dalla clientela. Si certamente, perchè durante il privilegio non poteva distinguersi una cosa dall'altra. Infatti, che cosa è una piazza di caudico? È la clientela di caudico rivestita del privilegio. Era impossibile adunque, finchè esisteva il privilegio, distinguere l'uno dall'altra.

Ma ora voi spogliate la clientela del privilegio, d'onde sorge la distinzione che noi facciamo. E per vero, fino ad ora la piazza è stata la clientela rivestita del privilegio. La clientela è il corpo, il privilegio n'è la veste. La sola veste voi togliete, o signori ; la clientela rimane. Rimarrà menomata, e quindi non ha il valore intero della piazza, ma d'una parte di essa ; in ogni modo però ha un valore.

Quanto poi alle sentenze del magistrato, che egli ha rammentate, faccio riflettere alla Camera che, secondo una cifra indicata dall'onorevole De Viry, vi sarebbero a Ciambèri circa 400,000 lire di ipoteche sopra il valore venale delle piazze attualmente esistenti in quella città.

Ora, date, di grazia, uno sguardo alla tabella che è in fine della relazione della Commissione, e vedrete che le piazze di proprietà privata colà esistenti sono 25. Vedrete ancora che il valore medio di ciascuna è di circa 27,000 lire. Ora, moltiplicando 27,000 lire per 25, si ha una somma di circa lire 600,000.

Vedete dunque che è pur vero quanto io diceva in una delle precedenti tornate, cioè che è impossibile che la somma delle ipoteche eguagli mai la somma del valore venale delle piazze. In Ciambèri stesso, ritenendo la cifra indicata dall'onorevole De Viry, le ipoteche giungerebbero appena ai due terzi del valore corrente delle piazze. Ed è da supporre che alcune di queste ipoteche siano scadute, perchè in realtà non si radiano appena soddisfatti i debiti. Cosicchè, diminuendo ancora, come è ragionevole di fare, questa cifra di 400,000 lire, voi scorrete facilmente che la proposta della Commissione non si allontana dall'equità e dalla giustizia più rigorosa, anche per rispetto ai terzi.

PESCATORE, *relatore*. Domando la parola per una mozione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PESCATORE, *relatore*. L'onorevole De Viry ha detto che egli tiene tra le mani una quantità di decreti giudiziari, che condannerebbero il progetto della Commissione: ha detto che il relatore non avrebbe dovuto lasciar ignorare questa giurisprudenza della Corte di Ciambèri, ed in forma d'elogio ha soggiunto che il relatore conosceva certo questa giurisprudenza.

Veramente qui ci sarebbe un po' di fatto personale (*Ilarità*), ma io lascierò stare cotale questione: prego però il presidente e la Camera a volermi accordare libera la parola per qualche istante.

A me pare che con questi decreti giudiziari bisognerebbe finirli. Io inviterei innanzitutto l'onorevole De Viry a far conoscere questi decreti, non solo per numero e per data, ma anche per quanto spetta al tenore intrinseco dei medesimi. Ed io comincerò a premettere che, per quanto io sappia, in tre casi può essere l'autorità giudiziaria chiamata ad apprezzare il valore delle piazze. Primieramente nel caso di morte del possessore, il quale abbia lasciati dei superstiti minori. Può occorrere alla vedova tutrice di vendere la piazza; ma essa non può ciò fare senza ottemperare a quanto prescrive la legge. Quindi la determinazione del prezzo dovrà essere sopravvegliata dai tribunali. Ecco una prima categoria di casi in cui il tribunale è chiamato a vedere se il prezzo che si propone sia giusto. E, domando io, quando il valore di una piazza in comune commercio sia di 80,000 lire, quando il possessore, che amministra liberamente il fatto suo, non la venderebbe ad un prezzo minore, sarà lecito al tribunale tutore (perchè nei detti casi il tribunale non esercita che l'ufficio tutorio) di permettere alla vedova tutrice di vendere la piazza ad un prezzo minore? No, certamente; la madre ed il tribunale non esercitano qui che le funzioni di un buon padre di famiglia. E, ciò stante, domando ancora che cosa abbia di comune colla quistione, di cui noi ci occupiamo, questa prima categoria di decreti giudiziari, in cui appare che il tribunale non fa che quello che farebbe un buon padre di famiglia, permettendo la vendita della piazza secondo il valore che ha in comune commercio?

Vi ha un'altra categoria di casi in cui il tribunale è chiamato a stimare il valore delle piazze, e sono quelli in cui si impugna, come già è accaduto, per causa di lesione la vendita di una piazza.

Una piazza (per riferire addirittura la specie concreta sopra cui interviene una decisione) si crede che valga in comune commercio lire 65,000, e si vende per lire 40,000, e s'impugna il contratto o per causa di lesione ordinaria o per altro vizio: allora il tribunale deve stimare la cosa venduta, applicando le regole del diritto civile, e la deve stimare secondo il suo valore in comune commercio. Ma che sorta d'influenza può esercitare sulla presente questione questo genere di sentenze, quando, per pronunciare circa il valore del contratto, si estima il valor comune della piazza?

Finalmente, occorrendo i casi rarissimi di riduzioni, d'ipoteche generali, privilegiate, allora ancora il tribunale estima, come farebbe un buon padre di famiglia, il valor della piazza.

Ho già detto altra volta che questo succede nei casi in cui si chiede che un'ipoteca generale si porti soltanto sopra una piazza; e questa domanda si fa sempre sopra circostanze speciali in cui una famiglia si trova. Il tribunale prende tutto in considerazione, e, quando vede che in comune commercio la piazza vale una determinata somma, che non è prossima la liquidazione delle piazze, autorizza, avuto riguardo alle altre necessità in cui si trova la famiglia, la riduzione dell'ipoteca sopra la piazza considerata del tale o tal altro valore.

E così vediamo tuttogiorno che nell'impiego dei crediti privilegiati sopra le rendite del debito pubblico, queste rendite sono stimate al pari, quantunque sappiamo che le rendite pubbliche sono sempre più o meno scapitanti: nè perciò accusiamo la magistratura, la quale, nel provvedere agli impieghi dei crediti privilegiati, non segue altre norme che quelle di un buon padre di famiglia o di un buon tutore.

Adunque, se i decreti giudiziali che ha fra le mani il deputato De Viry si riferiscono tutti ad una delle accennate tre categorie, non occorre altro; ma, se ne ha qualcheduno che abbia

una portata particolare, allora io lo pregherei di farli conoscere alla Camera, perchè si possano apprezzare.

DE VIRY. Monsieur le rapporteur de la Commission disait que les ventes dont j'ai parlé, ont eu lieu d'après le prix que les places avaient en commerce. C'est là précisément ce que je demande que l'on fasse maintenant, parce que je crois qu'il n'y a pas d'autre manière de faire une liquidation juste et exacte. Je veux que le remboursement dont nous allons voter la quotité soit déterminé d'après la valeur que ces places ont actuellement si on les met en vente.

N'est-ce pas, en effet, ainsi que l'on procède si l'on veut s'emparer, pour cause d'utilité publique, d'un immeuble quelconque? Mais pour établir ce prix, comment procédera-t-on? Voilà la grande difficulté. Si nous étions d'accord sur les bases et la manière d'évaluer ces places, je crois qu'il n'y aurait plus aucune difficulté. Mais c'est précisément dans la manière de faire cette évaluation que consiste toute notre divergence d'opinion.

Monsieur le commissaire royal a toujours parlé de la différence entre la clientèle et la place elle-même.

J'admettrais bien, s'il le veut, qu'il y a sous ce point de vue une distinction à faire entre les titulaires des places et les créanciers; quant à ceux-ci leurs droits sont fixés d'une manière intangible et irrévocable. Du reste, je demanderai comment pourra se faire cette évaluation de la clientèle séparée de la patente.

Qu'est-ce qu'une clientèle de procureur sans le droit d'exercice? Ce n'est absolument rien. M. Arnulfo vous l'a déjà dit, et à mon tour je vous demanderai si la clientèle est une valeur immobilière? Si c'est sur la clientèle ou sur l'immeuble que l'on a inscrit? Si c'est sur la clientèle que le Gouvernement a perçu ses droits?

La clientèle isolée est donc une chose tout à fait inappréciable. Ce n'est, en définitive, qu'un accessoire qui ne peut exister seul, et qui doit dès lors nécessairement suivre le sort du principal. Ce n'est, à vrai dire, que le produit des fonds; ainsi il est évident qu'on ne peut séparer l'un de l'autre.

Quant aux décrets que j'ai cités, ils se rapportent réellement à des remplois de dots. J'ai lu les paroles textuelles d'un rapport d'experts, d'après lequel le cantonnement a été permis sur une place évaluée à la somme de 55,000 francs.

Si aujourd'hui, au lieu de rembourser cette place au prix de 55,000 francs, nous la remboursons au prix qui est porté dans le tableau qui suit le rapport de la Commission, nous trouvons une différence de prix de 10,000 francs, c'est-à-dire de près d'un tiers, puisque dans ce tableau le prix des places est fixé pour Chambéry à 25,671 francs.

Je vous le demande: ne commettrons-nous pas une vraie injustice en réduisant de la sorte le remboursement des inscriptions hypothécaires permises par les tribunaux sur ces places? Mais on me dit que pour la partie de la créance non remboursée il restera toujours le droit sur la clientèle que conservera le titulaire de la place, et que rien ne sera perdu.

Mais, de bonne foi, la clientèle aura-t-elle quelque valeur lorsque vous l'aurez laissée seule, isolée et livrée à elle-même? Du moment que nous voulons supprimer les places, nous mettons les créanciers dans la nécessité de se contenter de ce que nous accorderons, et dès que le remboursement aura été fait, je ne crois pas qu'aucun créancier puisse élever de nouvelles prétentions pour se faire payer sur la valeur de la clientèle séparée de la patente.

Il faudra qu'ils se contentent de la valeur que le Gouvernement remboursera, et ceux qui perdront n'auront à s'en prendre qu'au Gouvernement, au tribunaux et au parquet,

en qui ils ont eu une confiance illimitée, sans bornes. Voilà les principes qu'on voudrait nous faire adopter; quant à moi je les repousse énergiquement.

Oui, messieurs, c'est au Gouvernement seul que ces malheureux s'en prendront, se voyant réduits à la misère par leur foi aveugle et sans bornes. Je ne sais si je me fais illusion dans toutes ces difficultés, mais je ne comprends pas comment, lorsqu'on a laissé prendre des inscriptions sur une place pour une valeur donnée, on puisse maintenant se borner à rembourser la seule patente, à un prix bien inférieur à ces mêmes inscriptions; ni comment, avec cet esprit de justice qui ne doit jamais nous abandonner, on élève des distinctions, véritables subtilités légales, dont le but est d'échapper au paiement intégral d'une dette que l'on ne peut contester.

Et puisque monsieur le rapporteur désire connaître les dates des décrets que j'ai cités, je vais les lui lire. Les conclusions sont du 3 de 1853; le décret est du 22 janvier 1853, signé Crettin, premier président, Clert, Guillermet: d'autres conclusions de l'avocat fiscal général sont du 21 mars 1853.

Il s'agissait dans cette espèce de la vente, sans enchères, d'une place échue à des mineurs, et l'on a établi la valeur de la place à 30,000 francs. Or je demande si une place évaluée à 30,000 francs et qu'on avait déjà grevé d'une inscription pour hypothèque dotale, peut être remboursée à 25 mille francs sans faire perdre une partie de la créance hypothéquée? A cela je ne crois pas que l'on puisse répondre.

J'espère que la Chambre voudra prendre cet état de choses en considération, et qu'en approuvant un des amendements qui sont proposés, elle voudra faire un acte qui ne sera pas regardé par les titulaires et les intéressés compromis dans cette suppression comme un véritable acte de spoliation.

PRESIDENTE. Pongo ai voti i due emendamenti degli onorevoli Sineo ed Ara.

Leggo l'emendamento del deputato Sineo:

« Le piazze di procuratore saranno liquidate per un prezzo corrispondente al loro valore effettivo. »

(È rigettato.)

Pongo ai voti l'emendamento del deputato Ara, così concepito:

« Le piazze di procuratore verranno liquidate mediante il pagamento di una somma corrispondente al valore medio di esse piazze, desunte dalle vendite che ebbero luogo nel corso di dieci anni, dal primo gennaio 1843 al 31 dicembre 1852. »

(È rigettato.)

Viene ora in discussione l'emendamento proposto dagli onorevoli Miglietti, Cassinis e Astengo, in questi termini:

« Ai possessori delle piazze di procuratore a titolo oneroso sarà pagata una somma corrispondente ai quattro quinti del prezzo, e risultante dal titolo di acquisto, quando questo sia anteriore al 15 del 1857. »

« Ai possessori delle piazze di procuratore per causa di successione, o per qualunque altro titolo gratuito, non che a coloro i quali ne fossero divenuti possessori per titolo oneroso, posteriore al 31 dicembre 1856, sarà pagata una somma corrispondente ai quattro quinti del valore medio di esse piazze, desunte dalle vendite che ebbero luogo nel corso di venti anni, dal 1° gennaio 1857 al 1° gennaio 1857. »

Questo emendamento sarebbe proposto in surrogazione della prima parte dell'articolo 2.

La parola spetta all'onorevole Cassinis per svilupparlo.

SCIALOJA, commissario regio. Domando la parola.

Siccome mi proporrei di sottomettere alla Camera un emendamento che si scosterebbe dal progetto della Commis-

sione anche più di quello proposto dagli onorevoli Miglietti, Cassinis e Astengo, così, se i signori proponenti lo permettono, amerei di prendere la parola sul loro emendamento, inquantochè motiverei così quello che sarei per sottoporre alla Camera.

Può darsi che i tre onorevoli proponenti vi aderiscano ed allora sarebbe di molto abbreviata la discussione. (*Segni di adesione*)

Signori, la prima parte dell'emendamento, di cui avete udito la lettura propone tre modificazioni al progetto della Commissione: cioè accresce la misura dell'indennità elevandola da tre quinti a quattro; varia la base della valutazione (e qui prego la Camera di prestare attenzione a queste distinzioni, le quali è vero sono noiose, ma hanno grande importanza pei loro risultamenti finanziari); varia, io diceva la base della valutazione, perchè alla media desunta da un ventennio sostituisce i prezzi effettivi di acquisto dei presenti possessori di piazze; in terzo luogo varia il metodo di distribuzione dell'indennità, perciocchè, invece di attribuire a ciascuno le tre quinte parti della media, attribuisce invece ad ogni possessore di piazze le tre quinte parti del prezzo che egli individualmente ha sborsato.

Di queste tre modificazioni che si contengono nella prima parte dell'emendamento, dichiaro, a nome del Governo, che accetto la seconda, cioè a dire quella che varia la base della valutazione. Mi duole poi che sono costretto a pregare la Camera a voler respingere la terza modificazione, quella, cioè, che varia il metodo della distribuzione dell'indennità.

Quest'ultima, come vi accorgete, non interessa le finanze, perciocchè una volta adottata per base di valutazione la somma dei prezzi effettivi o che si pigli la media e si diano di questa media a ciascuno o che si diano i tre quinti dei prezzi individualmente distinti gli uni dagli altri, la cosa per le finanze torna allo stesso. Ma io mi opporrò a questa modificazione per ragioni generali di equità e di giustizia.

Quanto alla prima modificazione, quella, cioè, che riflette l'aumento dei tre quinti a quattro, comprenderà facilmente la Camera come il Governo non può manifestare il suo pensiero se prima non si è o approvata o respinta la base della valutazione. Infatti la frazione tre o quattro quinti avrà maggiore o minore valore secondo che si riferirà ad un'unità, il cui valore debb'essere determinato secondo le basi diverse che la Camera preferirà per la valutazione delle piazze. Io quindi, per ora, intratterrò la Camera unicamente intorno alle due modificazioni a cui accennava precedentemente.

Ho detto che il Governo accetta la base di valutazione dei proponenti, perchè questa sostituisce i prezzi effettivi alla media d'un ventennio, scelto presso a poco ad arbitrio; ed i prezzi effettivi li preferisce, non perchè egli creda che l'indennità che vi si fonda abbia nulla di comune col prezzo di espropriazione; no, signori, ma perchè esso medesimo proponendo al Parlamento la legge di riscatto, aveva osservato che, rispetto ai causidici, era pur debito d'equità il portare l'indennità ad una misura assai più alta di quella proposta pei possessori di altre piazze; e ciò perchè il prezzo corrente delle piazze dei causidici era in effetto salito ad una misura di gran lunga maggiore della finanza primitiva. Tenendo dunque ragione dei prezzi effettivi, la base della valutazione diventa più reale; siamo più nei termini della verità.

Si dirà: è strana cosa ammettere come base della valutazione i prezzi effettivi e respingere come metodo di distribuzione i prezzi sborsati da ciascun possessore di piazze. Così pare a prima giunta, o signori, ma vi dimostrerò che in realtà non è così. Quanto alla distribuzione, sembrami che si

abbia ad aver riguardo ad altri elementi di fatto, pei quali essa diventerebbe ingiusta, se si proporzionasse unicamente e distintamente a ciascuno dei prezzi sborsati. Diventerebbe ingiusta rispetto ai possessori delle piazze, ingiusta rispetto ai terzi, ingiusta per la natura stessa delle cose.

Dico ingiusta per la natura stessa delle cose, imperciocchè, o signori, questa speciale proprietà che voi oggi siete per abolire, in sostanza che cosa è mai se non un privilegio? Ora il privilegio che voi abolite, il privilegio, che è appunto ciò che originariamente concedeva il Governo, è una cosa eguale per tutti coloro che lo posseggono, e per conseguenza è giusto che, seguendo la media, si dia un'indennità eguale a tutti.

Ho detto ingiusto rispetto ai possessori, imperciocchè, se voi attribuite una quota parte del valore realmente sborsato a ciascun proprietario di piazze, voi daresti di gran lunga meno ai più antichi possessori; perciocchè il prezzo da costoro sborsato è ordinariamente molto inferiore al prezzo pagato dai più recenti.

Taluno potrebbe credere che questa differenza sarebbe giusta, perchè in effetto i primi perderebbero meno per l'abolizione delle piazze, avendo meno speso per acquistare quelle che posseggono. Ma questa, o signori, è più mera apparenza di ragione che non realtà dei fatti. In realtà colui che possiede una piazza, la quale vent'anni fa gli costò 40,000 lire, possiede una cosa, un bene che, se fosse stato alienato l'anno scorso gli avrebbe forse fruttato 80,000 lire. Egli dunque possiede una piazza il cui valore venale attuale (che è quello al quale, per equità, voi avete riguardo) è maggiore del prezzo da lui sborsato originariamente. Il che gli dà diritto ad un'indennità proporzionatamente maggiore.

Ho detto altresì che la distribuzione proposta nell'emendamento, di cui parlo, parmi ingiusta rispetto ai terzi. Io ho udito spesse volte rammentare da alcuni degli onorevoli oratori che per lo passato i tribunali, quando hanno permesso a minori, a donne maritate, ecc., di prendere ipoteca sopra una di queste piazze, hanno atteso al valore approssimativo corrente della piazza nel tempo in cui hanno accordato simile permesso; per conseguenza, se un possessore di piazza comperata venti anni fa, e per cui spese 40,000 lire, ha contratto un debito l'anno scorso, poniamo, il magistrato nel permettere l'ipoteca sulla sua piazza non ha avuto riguardo al prezzo originario di 40,000 lire, ma al valore approssimativo di questa piazza a tempo della iscrizione.

Ora, se voi in vece di distribuire l'indennità per media, la distribuite in ragione del prezzo effettivamente sborsato, in questo ed altri simili casi potreste danneggiare anche l'interesse dei terzi.

Siccome dunque io affermava, mi pare aver dimostrato che così rispetto alla natura della cosa abolita, come rispetto ai diritti dei possessori di questa cosa e dei terzi, non sia giusto il sostituire al metodo della media la distribuzione raggugliata al prezzo effettivamente sborsato da ciascun possessore di piazza. Questo per la prima parte dell'emendamento di cui si tratta.

Ma in questo emendamento, o signori, vi è una seconda parte la quale concerne le piazze acquistate per successione o per qualunque altro titolo gratuito, e le piazze acquistate a titolo oneroso dopo il 1° gennaio 1857. Questa seconda parte dell'emendamento abbandona il sistema raccomandato nella prima e gliene sostituisce un altro che mi sembra diametralmente opposto; imperciocchè al valore effettivo sborsato, che nella prima parte è preso qual base di valutazione e di distribuzione dell'indennità, si sostituisce una media desunta dalle piazze vendute dal 1° gennaio 1837 al 1° gennaio 1847.

Veramente questa seconda parte dell'emendamento di cui si ragiona non è consentita dal Governo, ed io spero che la Camera vorrà negarle la sua approvazione. Diffatti, se fosse ammesso, ne seguirebbe innanzitutto questo inconveniente che in una liquidazione nella quale intendesi dare a ciascuno un'indennità equa e giusta e per conseguenza proporzionata, vi sarebbero due specie di indennità e due metodi per distribuirle. Vi sarebbe una indennità fondata sui prezzi effettivi per le piazze acquistate a titolo oneroso prima del 1857, ed un'altra basata sopra una media quanto alle piazze acquistate a titolo gratuito in qualsiasi tempo, o a titolo oneroso posteriormente al 1° gennaio di quest'anno. Di sorta che non vi sarebbe più indennità eguale per ciascun possessore di piazze, non più indennità giusta per tutti.

Aggiungete a ciò, o signori, che questa parte dell'emendamento avrebbe un altro effetto assai triste, a cui son certo che gli onorevoli compilatori non hanno posto mente, poichè non dubito che, altrimenti, essi medesimi non lo avrebbero proposto.

A tutti i possessori per titolo oneroso posteriori al 31 dicembre 1836, questa parte dell'emendamento assegna una quota parte della media di un ventennio, vale a dire che considera come non avvenuti i loro acquisti, come non seguite le loro compre, ed invece di attendere ai prezzi da loro sborsati ci sostituisce la media suddetta. Ma questa media è molto più considerevole della media dei prezzi effettivi. Dunque è facile ad intendere che l'emendamento fatto legge sarebbe una tentazione grandissima a tutti i possessori attuali di piazze, perchè da domani in poi simulatamente donassero o vendessero le piazze loro. Altra pena non incorrerebbero se non che quella di avere un'indennità misurata sopra una media maggiore del prezzo da loro sborsato. La punizione sarebbe per essi un vero premio. Diffatti la media dei prezzi effettivi ascende a poco più di lire 53,000 e quella che vi si propone coll'emendamento in discorso ascenderebbe a lire 57,200, cioè a dire sarebbe superiore della media effettiva di lire 42,000.

Qual è quel caudico che non sarebbe tentato a disfarsi in questo frattempo della sua piazza, quando altra pena non gli sarebbe imposta se non quella di ricevere una quota parte di lire 57,200 invece della stessa quota parte di lire 53,000? Io voglio sperare che nessun caudico nello Stato farebbe quello che io suppongo; ho troppa fiducia nella loro onestà, nella loro probità per dubitarne; ma dico solo che la legge deve evitare la tentazione di far cosa contraria all'onestà ed alla moralità.

Per questa ragione e per le altre che ho esposte, io credo che la seconda parte dell'emendamento non possa essere accolta. Epperò concretando in un sotto-emendamento le cose che ho avuto l'onore di rassegnare alla Camera, io sostituirei all'emendamento Miglietti, Cassinis, Astengo, quest'altro:

« Le piazze dei procuratori saranno liquidate per una somma corrispondente a... » (lasciando in bianco la frazione, perchè, come ho fatto notare alla Camera, la frazione essendo una parte di una unità ancora ignota, fa d'uopo che la Camera stabilisca innanzitutto la base di valutazione che serve a determinare questa unità); dunque direi:

« Le piazze dei procuratori saranno liquidate per una somma corrispondente a..., della media desunta dalla somma dei prezzi o valori effettivi (ed in ciò sono d'accordo coll'emendamento che vi si propone) di esse piazze, risultanti dai titoli di acquisto dei proprietari attuali, se anteriori al 1° gennaio 1857, o dai titoli di acquisto dei loro immediati autori, se i titoli loro propri sono posteriori alla data medesima. »

La ragione di questa variazione si contiene nelle osservazioni che testè sottoponeva alla Camera.

Se i tre onorevoli compilatori dell'emendamento che ho disaminato sostituiscono una media al prezzo effettivo di acquisti posteriori al 1° gennaio, essi certamente si determinano a farlo perchè credono che possano aver luogo contratti simulati, specialmente dopo che la legge è in discussione. Questa ipotesi giustifica il mio sotto-emendamento.

Non poniam mente, dico io, a questi contratti, e risaliamo ai precedenti per fondarvi la indennità. Infatti, o signori, non è presumibile che una piazza, la quale è costata una certa somma a chi la possiede, si venda in questi giorni, ed anche dopo la vostra votazione sino alla promulgazione della legge, per una somma maggiore; si venderà certamente per una somma minore. Giustizia vuole dunque che senza attendere a questi contratti, si sostituisca invece il prezzo effettivo del contratto precedente. Questo è giusto favore; ma non è premio sotto specie di punizione.

L'emendamento che propongo si scosta più dell'altro dal progetto della Commissione; imperciocchè quello tempera insieme la base dei prezzi effettivi con la media, secondo diversi casi: il mio invece sostituisce assolutamente i prezzi effettivi come base di valutazione. L'altro emendamento ammette anche la media in alcuni casi ed il prezzo effettivo in altri, come mezzo di distribuzione; invece io sostituisco in tutto e per tutto la media come mezzo di distribuzione dell'indennità.

Quando la Camera avrà pronunciato sulle parti espresse nel temperamento che ho avuto il pregio di proporre, allora sarà possibile di determinare la frazione che deve rappresentare l'indennità, la quale è relativa al valore dell'unità che il vostro voto sarà per fissare.

PRESIDENTE. Rileggo l'emendamento proposto dal commissario regio:

« Le piazze di procuratore saranno liquidate per una somma corrispondente a... (si lascia in bianco la cifra) della media desunta dalla somma dei prezzi o valori effettivi di esse piazze, risultanti da titoli d'acquisto dei proprietari attuali od anteriori al 1° gennaio 1857 e da titoli d'acquisto dei loro immediati autori, se i titoli loro propri sono posteriori alla data medesima. »

Il deputato Cassinis ha facoltà di parlare.

CASSINIS. Signori, il sistema del progetto di legge, nella parte a cui si riferisce il nostro emendamento, è un sistema di transazione; noi a questo sistema di transazione ne opponiamo un altro. Termini estremi del rispettivo assunto da un lato il riscatto, dall'altro la espropriazione; termine medio secondo il progetto di legge i tre quinti d'una media desunta da un ventennio anteriore al 31 dicembre 1847, secondo il nostro emendamento i quattro quinti del prezzo dei rispettivi acquisti. Quale delle due proposte più giusta? Quale più equa? Io potrò dimostrare che la transazione per noi proposta, come più giusta e più equa, debba essere preferita alla transazione proposta nel progetto di legge.

Qui, o signori, parrebbe a prima vista un puro conflitto di pubblici e di privati materiali interessi: non ci crederete, io spero, propugnatori di questi ultimi a scapito dei primi. V'ha qui una questione di mezzo assai più grave e più importante, vi ha una questione di pubblica coscienza, di pubblica moralità; egli è sotto questo punto di vista che abbiamo proposto il nostro emendamento, e che a me è dato l'onore di svolgerlo.

Il signor relatore ed il signor commissario regio impreso in questi due modi a sostenere la giustizia della loro

proposta, attenuando cioè grandemente le ragioni che assistono la condizione dei possessori delle piazze, magnificando oltremodo, come a noi pare, i corrispettivi, le indennità che si offrono.

A me è segnata dall'indole stessa del nostro sistema la via opposta; nulla per certo esagerando, nulla magnificando, ma stando in quei termini che sono richiesti dalla giustizia e dalla verità. Ma qui, come vedete, alquanto ardua e difficile è la mia posizione, imperocchè da un lato mi incombe di dimostrare i fondamenti del nostro assunto, dall'altro non vorrei ridestare una discussione che già molto, e forse troppo, ha occupato la Camera. Il perchè io terrò questo modo: accennerò quasi di volo i principali argomenti della questione, e risalendo, per così dire, ai nodi principali in cui sta riposta la divergenza delle rispettive opinioni, procurerò di desumerne la più pronta e più spedita risoluzione.

Entro in materia.

Fondamento precipuo del nostro assunto, quale fu dimostrato dagli onorevoli oratori che mi hanno preceduto in questa sentenza, fu il rammentare come e l'antica e la moderna legislazione abbiano unanimemente e continuamente da secoli riconosciuto che le piazze di procuratore (poichè di esse oggi ci occupiamo) erano una proprietà privata, immobiliare, trasmessibile, ipotecabile. Or bene: qui, ci diceva il commissario regio, ammettiamo che è una proprietà privata; è questione di riscatto; si vogliono riscattare le piazze, dunque si ammette che sono privata proprietà.

Egli è vano attingere a questo argomento, diceva l'onorevole relatore; sta bene, le piazze furono mai sempre così dall'antica, come dalla moderna legislazione riconosciute come proprietà private, immobili, trasmessibili, ipotecabili; ma questo nei soli rapporti di diritto civile; con ciò mai non si è rinunciato al riscatto, per nulla si sono modificate le relazioni giuridiche che esistevano tra queste piazze ed il demanio.

Signori, fino ad un certo punto io ammetto la verità, la ragionevolezza di queste risposte, così del commissario regio come dell'onorevole relatore; ma non posso in nessuna guisa ammetterne l'applicazione.

L'ammetto sino ad un certo punto, che cioè quando si stabiliva che le piazze erano proprietà private, proprietà trasmessibili per atto tra vivi o d'ultima volontà, erano immobili, erano ipotecabili, veramente si indicavano, si stabilivano pure relazioni civili, qualità civili intrinseche a queste proprietà.

Ma basta egli cotesto argomento a sciogliere la questione? No, signori; le proprietà dei procuratori, queste proprietà non hanno un valore intrinseco per se stesse, come sarebbe di un fondo, ma hanno un valore che loro risulta dall'utile che producono e dai prezzi vari, sempre secondo le circostanze che le loro alienazioni producono.

Se perciò vi ha una legge, la quale seguitando, diremmo, l'andamento progressivo di queste proprietà, le consideri proprietà al pari di un'altra, con ciò ella riconosce in esse un valore, e dice: comprate, vendete queste piazze, e investite tranquillamente i vostri capitali nell'acquisto delle medesime, ed avrete una proprietà la cui condizione, il cui valore sta in relazione di quello che questa proprietà si può vendere.

Ora, quando ciò si dice, quando la legge ciò dice e dichiara, come volete voi che si possa riconoscere ed ammettere un intrinseco vizio in queste proprietà, vale a dire una pretesa riscattabilità verso il pubblico demanio, la quale né attenui, né diversifichi siffattamente per questo rispetto, per questa singolare eventualità il valore? Come volete voi che

questa proprietà, che vale nel comune commercio, e sotto la garanzia delle leggi comuni, cinquanta, ottanta mila lire, valga invece, se piaccia al Governo di rivendicarla, solo, per esempio, dieci o quindici mila lire, la sola finanza insomma che fu pagata forse due secoli fa?

Non mi fermerò più oltre su quest'argomento, perchè sotto altro rapporto mi occorrerà ritornarvi ancora. Che, se le accennate disposizioni di legge che parificano le piazze dei procuratori ad ogni altra privata proprietà, le considerano come immobili, le dichiarano suscettive d'ipoteca, sarebbero, a parer mio, bastanti a derogare alle condizioni dell'antico riscatto ove pure, il che non è, esistessero. Che dovrà poi dirsi, signori, quando sia provato, e mi farò a provarlo, che le medesime altro non sono che l'applicazione dei principii del nostro antico pubblico diritto, ed anzi la naturale conseguenza dell'intima ragione delle cose?

Voi ritenete, signori, la tesi del commissario regio e del signor relatore. Essa è: i diritti, le proprietà demaniali sono soggetti a riscatto perpetuo. Questa tesi l'hanno essi provata? No, l'hanno tentato, ma, a creder mio, non vi sono riusciti. Infatti vedeste voi che abbiano essi ricorso alle fonti dell'antico nostro diritto? Che abbiano impresso ad esaminare quali siano i diritti demaniali, o per sé, o quali sono dalla legislazione definiti? No, o signori, essi si sono recisamente astenuti dal farlo.

Vediamo ciò nondimeno come l'onorevole relatore abbia tentato di riuscire al proprio scopo. Egli ci ha fatto la storia dell'origine degli uffizi.

Qui vi prego, signori, di ricordarvi come l'onorevole relatore abbia distinto egli stesso, per ragioni di tempo e per intrinseca ragion di materia, uffizi da uffizi. Per ragione di tempo e per intrinseca ragione di materia, in quanto che egli indicò come esistessero gli antichi uffizi d'insinuatore, di segretario, d'attuario, di notaio, mentre non esistevano ancora come pubblici uffizi o come uffizi governativi gli uffizi così detti professionali. Dunque con ciò riconosce l'onorevole Pescatore un'intrinseca distinzione di tempo e di cose tra uffizi ed uffizi, cioè tra gli uffizi intrinsecamente pubblici, perchè veramente tali siccome parte della pubblica amministrazione, quali sarebbero quelli di notaio, di attuario, d'insinuatore e gli uffizi puramente professionali.

Ma questi uffizi professionali intanto dove stavano? L'onorevole Pescatore già lo disse, essi stavano nelle corporazioni. Giunti i principi al potere assoluto, abbattendo a vicenda la feudalità coll'aiuto dei comuni e delle corporazioni, i comuni e le corporazioni coll'aiuto dei feudatari, essi si trovarono ben meravigliati e contenti di vedere come già le professioni avessero i loro uffici, vale a dire che vi fossero gli uffizi professionali colle loro esclusività, coi loro privilegi: egli ne impadronirono. Sia; ma forse che per ciò cotesti uffizi perchè giunti in potere del principe assunsero il carattere di diritti demaniali? No, o signori, e qui sta, secondo a me pare, l'errore continuo del sistema contrario, cioè il confondere due cose le quali, sebbene parlano da uno stesso e medesimo fonte, sono immensamente tra loro diverse; cioè confondono essi ciò che il principe concede per puro atto di sovrano potere, con ciò che egli aliena del pubblico patrimonio. Quindi quello che veramente è proprietà demaniale e parte dal principe come tale, certamente è inalienabile; ma ciò che il principe dà per puro atto di sovrana grazia, oh! come volete che sia proprietà demaniale?

Ora io domando se gli onorevoli nostri contraddittori hanno provato in qualche caso che gli uffizi così detti professionali, come di procuratori, di speziali, di droghieri e simili,

siano stati mai una proprietà demaniale! Essi non l'hanno fatto; e se l'avessero potuto, credete voi che l'avrebbero tralasciato? Ma ricorrendo invece, per esempio, agli antichi libri *De feudis*, vi avrebbero visto che cosa sono i regali. Là avrebbero trovato essere tali gli uffizi dei magistrati, degli apparitori, ma non avrebbero trovato e non potrebbero trovare che fossero o siano stati considerati come regali mai gli uffizi puramente professionali. E come il potrebbe l'onorevole Pescatore, quando egli stesso ci consente che questi uffizi professionali, fra cui appunto ci sono quelli dei procuratori, furono tolti di mano alle corporazioni? Dunque intrinsecamente non furono mai uffizi pubblici nel senso di diritto di proprietà demaniale.

Ma quanto io accenno e desumo da queste considerazioni, lo dichiarò il principe stesso, il legislatore. Io ricorro appunto a quel regio decreto del 6 aprile 1732, di cui ragionò lungamente l'onorevole Pescatore. Egli vi rammentò come fin dal 14 aprile 1696 si fossero create 434 piazze di droghieri, fondachieri, ecc. Volle Carlo Emanuele I, con suo provvedimento del 18 marzo 1732, aumentare il numero di queste piazze, e ne creò 200 altre e più. La Camera dei conti espose in allora al Re che colla creazione ed alienazione di quelle piazze si sarebbe alienato un diritto demaniale. Che cosa rispose il principe? Ce non era quella per nulla un'alienazione di diritti demaniali; che non aveva inteso mai, alienando quelle piazze, far altro che un atto di potere sovrano, ma non già di alienare una proprietà demaniale.

Signori, se non crediamo a così esplicita dichiarazione del principe, a che crederemo più mai in questa materia?

Proseguiamo. Quando trattavasi di alienare diritti e beni demaniali, vi concorrevano le condizioni a ciò richieste dalle leggi fondamentali della Corona, le patenti d'alienazione s'interinavano; se puramente trattavasi di atti governativi, delle concessioni di facoltà, di privilegi, come appunto di piazze od uffizi professionali, solamente si registravano; tale fu appunto a norma del regio brevetto del 6 aprile 1732, e del quale ragioniamo: « La regia Camera, così descriveva il principe, non pensasse altrimenti d'interinare quelle concessioni, comechè non contenessero alienazione di verun diritto regale, ma sibbene le registrassero. »

Or come dire dopo ciò che la concessione di piazze od uffizi professionali, come appunto sono le piazze dei procuratori, sia alienazione di proprietà demaniale? Ma non basta. Già si era rammentato dall'onorevole Arnulfo come nelle Costituzioni del 1729 indicandosi i diritti e le proprietà demaniali che, per legge della Corona, non potevano alienarsi, non vi si facesse menzione delle piazze.

Che rispondeva a ciò il relatore? Che non erano annoverate ivi le piazze di procuratore, perchè incontestabilmente erano diritti demaniali. Ma ciò è appunto quello che si cerca, è appunto ciò che si contende. Ora, se nelle Costituzioni del 1729 ed appunto sotto il titolo: *Del Demanio*, ove sono indicati i diritti di proprietà e proprietà demaniali, non si fa cenno delle piazze, con quale fondamento può dirsi che non si siano indicate perchè incontestabilmente proprietà demaniali?

Veniamo alle Costituzioni del 1770. Ivi, pure sotto il titolo: *Del Demanio*, sono indicate varie norme relative all'alienazione dei diritti, delle proprietà demaniali; e viensi a far cenno delle piazze dei procuratori, ed ivi espressamente si stabilisce che queste alienazioni non debbono interinare, e ciò per il gran principio già espresso nel regio decreto 6 aprile 1732, che quelle non erano proprietà demaniali, che il Principe concedendole non privava il demanio di alcune sue proprietà;

Diffatti vi sta in margine indicato il nome di Carlo Emanuele I, ossia di quel Principe appunto che emanava il mentovato regio biglietto e dichiarava che la concessione di piazze od uffizi professionali non era alienazione di proprietà demaniale, ma solo atto di sovrana autorità.

A tali riflessi, che rispondeva l'onorevole relatore? Colle regie Costituzioni del 1770 altro non si fece che una eccezione in ordine all'interinazione; ciò essere prova che se stato non fosse di quella disposizione di legge, anche le concessioni di uffizi professionali, e così delle piazze di procuratore, si sarebbero dovute interinare, e questa sua proposizione egli confortava nel modo seguente:

« Stanno, egli diceva, in questa materia quattro principii;

« 1° Le proprietà demaniali sono inalienabili: primo principio;

« 2° Non possono alienarsi che per cause supreme di pubblica necessità: secondo principio;

« 3° Le alienazioni loro debbono interinarsi: terzo principio;

« 4° Sono soggette al riscatto perpetuo: quarto principio. »

Ora, conchiudeva, dei quattro principii il terzo si abolì, quello cioè dell'interinazione; restarono fermi tutti gli altri.

Ma, signori, non era un principio, era l'applicazione di un principio l'interinazione, era una necessità dipendente dalla condizione degli altri principii, cioè non si poteva interinare tranne che si trattasse dell'alienazione di cose demaniali. Ma appunto perchè non erano cose demaniali le piazze dei procuratori, le Costituzioni del 1770 appositamente le dispensarono dall'interinazione, e così non per abolire dei quattro principii quel terzo, ma perchè non era il caso di applicarlo, non essendo le piazze dei procuratori proprietà demaniale.

Ora dunque vedete caduta, secondo che a me pare, in gran parte la base di tutto l'avversario sistema. Questa era che le piazze dei procuratori fossero proprietà demaniale soggette quindi al riscatto; ma tolto che il fossero, come a me pare aver dimostrato, già cessa la ragione del riscatto, e ci sottra quella dell'espropriazione, e conseguentemente dell'indennità. A questo punto entriamo in un altr'ordine di idee, ossia nella pratica applicazione dei prestabiliti principii.

Consentaneo a se stesso l'onorevole Pescatore, e nel regio biglietto del 6 aprile 1732 e nei vari atti legislativi che vi tennero dietro sin quasi ai giorni nostri, egli ravvisò l'applicazione dei suoi principii; per contro io ricorrendo a quei medesimi fatti legislativi a cui egli ricorse, trovo l'applicazione dei principii da me esposti, tanto positiva, tanto energica, che costituisce per se stessa la ripetizione del principio medesimo. Ed infatti, o si trattava dell'alienazione di proprietà, di diritti demaniali, e non vi sarebbe stato applicabile che il riscatto, o si trattava di proprietà libera, ed in questo caso sarebbe stato questione, giova ripeterlo, di espropriazione, di indennità. Ora nelle varie disposizioni legislative emanate in ogni tempo in cui si aumentarono o si soppressero piazze, noi non vediamo altro principio applicato mai fuor quello dell'indennità, non quello mai del riscatto.

Così nel regio biglietto del 6 aprile 1732, dopo che il Principe aveva dichiarato che non ha inteso per nulla di alienare una proprietà demaniale o di essersi interdetto mai le facoltà di creare nuove piazze, soggiunge che, siccome potrebbero i possessori trovarsi danneggiati da questa concorrenza, così propone che, ove essi lo vogliano ossia preferiscano di dimettersi dalle loro piazze, sia loro restituita la finanza che hanno pagata.

Ritenete, o signori, che in questa circostanza non si sopprimevano, ma si mantenevano; quindi era lasciata facoltà ai possessori di ritenerle. Da questo punto, da quest'epoca poi l'onorevole relatore imprendeva a determinare in tre fasi distinte le indennità accordate nei casi di aumento o di soppressione di piazze.

La prima, egli diceva, che nega affatto il diritto ad indennità ed accorda la sola finanza; la seconda, che lo riconosce unicamente a titolo di equità; la terza, che lo dà a titolo di diritto.

La prima fase, ci dice, nega totalmente il diritto. Ma dove trova questa prima fase? La trova nello stesso regio brevetto del 6 aprile 1732. Si ricorra a questo, ed ivi si vedrà che ben altro è il concetto di quelle sovrane disposizioni, come appunto è diverso quel caso dal nostro. Ed invero non credasi, o signori, che ivi il Principe stabilisse che in caso di soppressione delle piazze non dovesse accordarsi al possessore che la pura finanza.

Il Principe non si era vietata la facoltà di aumentare nuove piazze; le piazze esistenti non si sopprimevano, dunque nessuno avrebbe avuto diritto ad indennità. Pure dalle concorrenze poteva tornare un danno ai possessori. Il Principe non voleva, sebbene in diritto non vi fosse tenuto, che essi potessero lagnarsi di danno. Ordinava, e ciò, com'era appunto, in via di equità, che fossero rese indennità, e si fissava questo modo di indennità, preferendo essi dimettersi colle restituzioni delle finanze. Ecco il vero concetto di quel provvedimento, ben altrimenti diverso da quello che sarebbe parso all'onorevole relatore.

Viene la seconda fase: in essa l'onorevole relatore comincia ad ammettere il diritto in via di equità; e desume questa fase dalle disposizioni che si trovano nel regio editto del 27 febbraio 1732. Egli riconosce, cioè, che ivi si comincia a concedere, oltre al prezzo, diritto ad indennità; sebbene puramente, egli dice, a titolo di equità. No, o signori, e in quelle disposizioni e nelle successive, sempre che fu caso di soppressione di piazze non è questione mai di riscatto, ma sempre d'indennità.

Io vi accenno a questo riguardo lo stesso editto del 25 luglio 1823, ove si aboliscono le piazze di notaio; l'editto del 28 marzo 1824, ove si aboliscono le segreterie: quivi noi troviamo attribuita veramente l'indennità in ragione di diritto e non di semplice equità; e notate bene, o signori, in via d'indennità, di riscatto giammai parola. Or dunque egli si vede come in nessuna guisa queste piazze siano diritti demaniali; come non siansi mai come tali dai nostri Principi nel nostro pubblico diritto considerate; che ogniquale volta queste piazze si soppressero effettivamente, fu accordata una indennità, non il semplice riscatto.

La terza fase infine, così l'onorevole relatore, sarebbe quella che dobbiamo attuar noi, cioè un'indennità accordata con metodo più rigoroso, non in via di semplice convenienza, ma bensì in vigore di vero diritto. Or bene, la transazione offerta nel progetto di legge risponde ella a questo proposito? Noi non lo crediamo. Ma qui due obiezioni ci si fanno; cioè si dice:

1° Se tanto chiara è la ragione dei possessori di piazze, adiscano i tribunali;

2° Si dà ai procuratori quello che loro si toglie, sono ingiuste quindi le loro lagnanze.

Signori, ho accennato da principio che quando l'onorevole commissario regio e l'onorevole relatore dicevano che le disposizioni del diritto comune concernente le piazze di procuratori, quali l'editto del 16 luglio, gli articoli 407, 2168 del

Codice civile, non contenevano che semplici norme di diritti civili, io non respingeva affatto la ragionevolezza di questo loro riflesso.

Soggiungerò essere pur cosa possibile che altri pensi diversamente che non io in sì sottile e complicata materia: sopra queste cose tutte si può disputare e, così in un senso come in un altro, decidere. Ma sapete qual è il punto sopra del quale o non può disputarsi od è preferibile che il potere legislativo, il vero rappresentante della pubblica coscienza, intervenga egli stesso e decida? Qui appunto, ove la legislazione non pur recente, ma antica e da secoli, avendo riconosciute le piazze dei procuratori proprietà trasmissibili, ipotecabili al pari d'ogni altra, ora non potrebbesi dichiarare altrimenti e quindi venire a conseguenze contrarie a questo principio, senza che la fede pubblica, la pubblica moralità ne riuscisse, non che compromessa, immensamente sconvolta. E prima ancora di noi lo disse lo stesso onorevole relatore nella sua relazione stessa, e in questa medesima discussione. Ecco il motivo pel quale crediamo noi che, non ai tribunali si debba ricorrere, ma debba applicarsi invece quel diritto, cui diremmo di pretoria giustizia, che al solo potere legislativo si spetta di impartire. Ecco il motivo per il quale noi credemmo che, pur sussistendo un dubbio, sia il caso che la Camera soddisfi a questo dovere di pubblica esperienza, di pubblica moralità.

Si disse in secondo luogo che si dà quello che si toglie.

Io qui non voglio entrare di nuovo nell'analisi della parte assegnabile alla clientela; mi pare essersi già abbastanza dimostrato che quando si danno i due quinti meno del suo valore, si tolga ai possessori delle piazze assai più che il giusto richiede. La clientela diffatti, mentre è unita al titolo, lo ammetto, fa parte del valore delle piazze, ma quando è separata dal titolo, non è più nemmeno una proprietà, è una facoltà e nulla più.

Io non voglio entrare nell'esame di fatti accidentali più o meno contingibili; non mi farò ad esplorare come possa colui che non ha più la piazza, ma soltanto la clientela, formarsi un successore: queste sono accidentalità che non possono entrare in calcolo, quindi non possono essere apprezzate. Mi basti l'accennare che, se vi ha principio erroneo, egli è quello che la clientela disgiunta dalla piazza possa ancora considerarsi come una proprietà.

Io dissi sin da principio, o signori, e il nostro stesso emendamento il prova, che, qual si fosse il fondamento giuridico del nostro assunto, proponevamo pure tuttavia tra i due termini estremi un termine medio di transazione. Ma quale dei due, cioè tra quello proposto nel progetto di legge e il nostro, quale è più equo e più giusto?

Se ci è riuscito, come confidiamo, di aver posto in sodo che le piazze dei procuratori non hanno origine da diritto regale o demaniale che voglia chiamarsi, mancherebbe il fondamento del preteso riscatto e ne deriva quindi che vogliono essere espropriate secondo il loro giusto valore; quella transazione sarà sempre la più giusta ed equa che meno pregiudichi alla privata proprietà. Ciò posto, la nostra proposizione rappresenta evidentemente, più che nol faccia il progetto di legge, quei termini di giustizia e di equità che abbiamo preso a guida.

Lasciando agli onorevoli colleghi che si associarono meco nell'emendamento proposto il dimostrare la giustizia intrinseca della nostra proposta, sia circa le basi di valutazione, sia circa la distribuzione dell'indennità, pongo fine al mio dire.

Signori, la Camera non fu mai invano richiesta del suo voto, ogniqualevolta si trattasse di consacrare un principio di

giustizia e di pubblica moralità; io confido pertanto che a questo titolo voi migliorerete la transazione proposta al progetto di legge, e accorderete i quattro quinti che vi abbiamo col proposto emendamento addimandati.

PRESIDENTE. Leggo un altro emendamento che è stato testè inviato alla Presidenza dall'onorevole Sineo:

« Ai possessori delle piazze di procuratore sarà data l'indennità liquidata sulla base di quella adottata in favore dei possessori delle bannalità e dei feudi precedentemente soppressi. »

Farò presente alla Camera che, non indicandosi in questo emendamento quale base si sia adottata per la soppressione delle bannalità e dei feudi, se essa consistesse nel pagamento del prezzo effettivo integrale, potrebbe avvenire che, discutendosi l'emendamento attuale del deputato Sineo, si rinnovasse la quistione già da lui sollevata coll'altro suo emendamento che la Camera ha poco fa già rigettato, col quale egli proponeva che si pagasse ai procuratori un prezzo corrispondente al valore effettivo delle piazze.

La parola spetta al signor ministro delle finanze.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze e degli esteri. La Camera, dopo avere udito il dotto ed eloquente oratore che testè favellava, si meraviglierà forse che io sorga a rispondergli, trattandosi di questa materia; ed invero, se io avessi la pretesa di tener dietro agli argomenti storici e legali che con tanta copia di dottrina egli vi ha esposto, io incorrerei la taccia di temerario e probabilmente meriterei la censura della Camera.

Ma tale non è il mio assunto; io non intendo di battere la via nella quale si è inoltrato l'onorevole preopinante, perchè mi pare che gli argomenti da lui posti in campo, abbenchè esposti, lo ripeto, con molta abilità, siano già stati dibattuti nell'occasione della discussione generale. Se si dovesse ricominciare ad esaminare la quistione storica e la quistione legale, e si dovesse di nuovo porre in deliberazione se le piazze sieno o no proprietà demaniale; se volessimo imprendere di ricercare di nuovo quale sia stata l'intenzione del Principe conferendo quelle piazze, se si avessero quindi ad esaminare questi diritti coi principii del diritto pubblico e del diritto romano e del diritto positivo e del nostro Codice, si riaprirebbe più larga ancora la porta alla discussione generale e si correrebbe il rischio di trovarci ancora qui a discutere questa complicata quistione, non solo al fine del carnevale, ma al fine della quaresima. (ilarità)

Io quindi, lo ripeto, lascio da parte la quistione storico-legale; ma per tranquillare l'animo di coloro che al pari di me non sono profondi negli studi legali e non hanno altro lume che quello del buon senso, ripeterò un argomento già addotto ed al quale accennava l'onorevole preopinante, per tosto abbandonarlo. L'argomento è il seguente: se le pretese dei procuratori si fondano su principii di diritto, ebbene facciano valere questi diritti avanti ai tribunali; nella legge si lascia loro aperta la porta a tale effetto: ed in verità non so capire l'argomento di cui si valse l'onorevole Cassinis per combattere questo ragionamento.

Egli disse esservi due nature di diritto: un diritto positivo, poi un certo diritto generale, un diritto d'equità, un diritto di coscienza, al quale i tribunali sono estranei. Ma, signori, se entriamo in siffatta via, dove saremo condotti? Se il Parlamento, se il legislatore dovesse assumere l'impegno di riparare a tutte le ingiustizie che si verificano nell'ordine sociale, non basterebbero tutti i tesori dello Stato, non basterebbe tutto il tempo che il Parlamento può dedicare all'opera legislativa. Non confondiamo le attribuzioni di ciascuno; l'opera

del Parlamento non è di sciogliere quistioni di diritto, è di stabilire le basi del diritto positivo: lo sciogliere le quistioni di diritto positivo, di diritto d'equità spetta al potere giudiziario, spetta ai tribunali.

Ove gli onorevoli avversari insistessero più che nol fece, debbo riconoscerlo, l'onorevole preopinante in quest'argomento, io direi: ebbene, sospendiamo la discussione della legge ed aspettiamo il giudizio dei tribunali, ed affinché non si possa nutrir timore che da questa sospensione non ne abbia a scapitare l'interesse del pubblico e debba essere rimandata a tempo indeterminato la soluzione della quistione, io prenderei l'impegno di portare la quistione avanti ai tribunali in via di iattanza, la qual cosa, a parer mio, sarebbero le finanze in diritto di fare.

Io chiedo agli onorevoli propugnatori dei diritti dei procuratori se ciò convenga loro, o non piuttosto di abbandonare questo sistema, che forse al postutto non tornerebbe loro molto utile; poichè, se la quistione di diritto fosse decisa in modo assoluto, in senso contrario alle pretese dei procuratori e secondo la dottrina da noi propugnata, il Parlamento si disporrebbe molto più difficilmente ad accordare a questi procuratori, non tanto in via di equità come di generosità, un maggiore compenso di quello che i tribunali avrebbero loro assegnato.

Lasciata quindi a parte la quistione di diritto, io prenderò ad esaminare la proposta dell'onorevole Cassinis e dei suoi colleghi.

Essi variano in due modi la proposta della Commissione a cui si è accostato il Ministero; variano il modo di stabilire la somma sulla quale si deve definitivamente regolare il prezzo del riscatto e mutano la proporzione fra quella somma che servir deve di norma e quella che sarà effettivamente pagata. Il Ministero e la Commissione stabiliscono una egual norma per tutti i procuratori; gli onorevoli preopinanti invece vogliono che a ciaschedun procuratore, pigliando una norma diversa, si corrisponda una somma maggiore o minore secondo che il proprietario avrà pagato una somma maggiore o minore.

Il sistema dagli onorevoli opposenti propugnato parmi che sia assolutamente contrario ai principii che informano questa legge e che sia poi contrario assolutamente ad un vero principio di giustizia, e che nella sua applicazione porterebbe conseguenze contrarie a questi due principii e si troverebbe in urto col sentimento dell'equità e della giustizia.

Del resto, trattisi del riscatto o dell'espropriazione, noi diamo un'indennità ai procuratori, paghiamo loro un corrispettivo, perchè li priviamo di un vantaggio, di un beneficio di cui sono in possesso, del vantaggio cioè di poter esercitare la loro professione in numero limitato. Noi non li priviamo della facoltà di rimanere procuratori, ma bensì di essere soltanto quaranta ad esercitare tale professione.

Ma, o signori, questo privilegio è eguale per tutti, tanto per chi comprò la sua procura trent'anni or sono e la pagò 40,000 lire, quanto per chi la comprò sei anni addietro e la pagò 65,000; quindi io non veggio ragione per pagare un prezzo diverso a chi comprò la sua procura per 40,000 lire, da quello che si paghi a chi l'acquistò per 65,000; non iscorgo verun plausibile motivo per cui quest'ultimo debba averne un prezzo molto più elevato.

Ora non solo vi sarebbe in questo un arbitrio, ma una vera ingiustizia. Noi abbiamo detto, trattando la questione puramente dal lato dell'equità e della generosità, che non si pagava l'intiero prezzo, perchè una parte del valore della procura era rappresentato dall'avviamento. Ora io sostengo

che col sistema proposto dall'onorevole Cassinis e dai suoi colleghi si verrebbero a pagare molto meno le antiche che non le nuove procure; epperò si verrebbe a dare una somma minore al vecchio procuratore che non al giovane. E questa, ripeto, sarebbe una vera ingiustizia.

ASTENGO. Domando la parola.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze e degli esteri. E sarebbe un'ingiustizia, poichè nel sistema di libertà è molto probabile che l'avviamento sia conservato in modo più efficace dal giovane procuratore che non dall'attempato. Colui che serba ancora molta attività e molto ardore, ed ha perizia, può sostenere la concorrenza più efficacemente di quel che nol possa chi è cadente di anni e di forze; perciò si verrebbe, nel sistema dell'onorevole Cassinis, a pagare meno a chi perde di più, e quindi si commetterebbe, oso dirlo, una vera ingiustizia.

SINEO. Domando la parola.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze e degli esteri. Io ritengo adunque che, nell'interesse stesso della classe dei procuratori e più ancora nell'interesse dell'equità e della giustizia, ed onde dare a ciascuno in proporzione di quanto si toglie, conviene attenersi al sistema della media sopra i prezzi effettivamente pagati, anzi che a quello dell'indennità individuale sul prezzo da ciascheduno corrisposto per ottenere la procura.

Ho fiducia di avere distrutto assolutamente il fondamento sul quale posa il primo alinea dell'emendamento Cassinis. In quanto alla proporzione, essendo questa subordinata alla base, io mi riservo a trattarla o lasciarla trattare dall'onorevole commissario regio e dal relatore della Commissione.

L'onorevole Cassinis poi, non avendo accennato alla seconda parte del suo emendamento, io non voglio anticipare su quello che vi sarebbe a dire, quantunque mi sembri essere facilmente dimostrabile quanto il sistema da noi proposto sia più conforme alla ragione ed all'equità di quello dei preopinanti.

Io mi limito ad invitare di nuovo la Camera a voler mantenere la base dal Ministero e dalla Commissione proposta, come quella che è più conforme alla giustizia ed all'equità ed ai veri interessi degli stessi procuratori, come quella che distribuirebbe l'indennità assegnata dal Parlamento a seconda delle perdite che questa legge farà toccare a ciascheduno di essi.

PRESIDENTE. Il deputato Miglietti ha facoltà di parlare.

MIGLIETTI. Premetto che io sarò brevissimo, e le mie parole saranno limitate ad alcune considerazioni pratiche.

Se ho ben colto, le ragioni per le quali il commissario regio vi invita a respingere l'emendamento che, in concorso coi miei colleghi Cassinis ed Astengo, io ho avuto l'onore di presentare, e vi esorta ad accettare invece quello che fu per lui proposto, possono riassumersi in questi sommi capi.

Il commissario regio dice essere il Governo disposto ad accettare la base di valutazione per noi proposta, ma non il metodo di distribuzione. Ciò essendo, non so rendermi ragione della facilità colla quale il Governo accoglie la modificazione che sta nel nostro emendamento in ordine alla base della valutazione.

Nel concetto dell'emendamento, il quale stabilisce che l'indennità debba essere data ad ognuno in proporzione del valore che ha la cosa che viene ad essere pagata, è logico che si badi soltanto ai prezzi effettivi, imperocchè le sole piazze le quali sono attualmente esistenti e possedute dovendo essere oggetto dell'indennità, quei prezzi soltanto vogliono riguardare che furono sorsati da questi possessori

delle piazze; ma, dal momento in cui l'indennità non si vuole corrispondere a ciascuno in proporzione del valore che hanno le piazze da essi possedute, ma sibbene si vuol pagare il prezzo delle piazze in ragione del loro valore medio, mi pare che voglia la logica che si tenga conto di tutti i prezzi che furono formati in un determinato periodo di tempo; imperocchè, a determinare cosa valga in comune commercio una qualunque proprietà, servono tanto i valori apparenti dal contratto di trapasso, in forza del quale trovasi il possessore attuale investito, quanto tutti quegli altri contratti i quali già ebbero la loro consumazione.

Relativamente poi al metodo di distribuzione, il commissario regio lo respinge, perchè porta opinione che il medesimo sia ingiusto in se stesso, ingiusto riguardo ai possessori delle piazze, ingiusto anche riguardo ai terzi. Io penso per contrario che sia ingiusto il metodo di distribuzione proposto dal Governo, e sia conforme ai dettami della giustizia il metodo che è proposto nel nostro emendamento.

Non vi è prima di tutto ingiustizia considerando la cosa in se stessa. Non è egli vero che noi vogliamo prestare indennità in riguardo dei danni che per effetto della soppressione vengono cagionati? Ora l'indennità non deve essa essere prestata in ragione del danno che ciascheduno soffre? Quindi incontestabilmente, considerando la cosa in astratto, è più giusto quel principio il quale determina che, allorquando vi farete a dare una indennità, essa sia ragguagliata, non ad un prezzo medio, che non è il vero per nessuno, ma sibbene al prezzo vero delle cose, le quali vanno ad essere danneggiate col fatto della soppressione. Non è neanche, a mio avviso, ingiusto riguardo ai possessori, ed anzi io lo credo giustissimo.

Si è avvertito come vi siano possessori di piazze i quali ne hanno fatto acquisto ad un prezzo, per esempio, di lire 40,000, ed altri i quali le hanno acquistate ad un prezzo molto più alto di 60, 65 e taluni anche di 70,000 lire. I primi, i quali sono possessori più antichi, verrebbero incontestabilmente a ricevere assai meno di quello che ricevano coloro i quali, acquirenti più recenti, hanno comprate le loro piazze a prezzi più elevati.

Quindi si dice: non c'è l'interesse dei possessori. Ma io rispondo: non c'è l'interesse dei possessori i quali hanno comprato a basso prezzo, ma c'è incontestabilmente l'interesse di quelli i quali hanno comprato a prezzi più elevati. Non è egli più ingiusto il ridurre il compenso per chi ha comprato a prezzo più elevato, onde poter accrescere l'indennità di colui il quale ha acquistato a prezzo più basso, che non sia l'elevare fittiziamente il prezzo di chi ha comprato per somma minore, onde dargli un'indennità pari a quella che è concessa a chi ha comprato per somma maggiore?

L'onorevole presidente del Consiglio adduceva in aggiunta alle considerazioni esposte dal commissario regio un altro argomento, ed è questo: coloro i quali hanno fatto acquisti a prezzo minore sono incontestabilmente coloro i quali sono possessori più antichi, e come possessori più antichi, essi, col fatto della soppressione portata da questa legge, verranno ad essere maggiormente danneggiati; imperocchè essi per la loro età più non potranno conservare la loro clientela, più non potranno trarre un partito da quella parte della loro proprietà che loro si lascia. Ma ben vede la Camera come per mostrare che questi possessori antichi non con tutta ragione si lagneranno, si presenti il fatto che essi hanno per lungo tempo potuto godere di un esercizio privativo, e che quindi già hanno potuto realizzare quei vantaggi che i possessori più recenti, i compratori a prezzi più elevati sperano ancora

di poter conseguire, ma che probabilmente più non lo potranno.

Qui, o signori, cade in acconcio il fare una sola parola in ordine al valore di ciò che ancora si lascia ai procuratori. Io non nego che i procuratori, anche dopo la soppressione delle piazze, conservino alcun che di quell'antica loro proprietà, conservino cioè, per quanto sia possibile, la clientela. Hanno però un danno incontestabile relativamente alla clientela ed è quello di non poterla più trasmettere.

L'onorevole ministro di grazia e giustizia prese la più ampia riserva in ordine al modo col quale si regolerà l'esercizio della professione di causidico. Noi conseguentemente non possiamo sin d'ora conoscere quali sieno i danni che verranno recati ai procuratori in ordine alla clientela; ma questo incontestabilmente possiamo già ben ritenere per certo: nell'ordinamento, qualunque sia la severità colla quale si voglia procedere nel fissare le condizioni di idoneità onde esercitare la professione di causidico, non si potrà però a meno di considerare come capaci per l'esercizio di questa professione coloro i quali avranno ottenuto il grado della laurea.

Ora ognuno sa quanto difficile sia lo iniziarsi nella carriera dell'avvocatura, e quindi, come molti, anzi la maggior parte di coloro che vorranno inoltrarsi per questa via, incominceranno intanto ad esercitare la professione di causidico, e come anche molti tra quelli i quali attualmente sono avvocati ed avvocati di primo ordine, troveranno forse la loro convenienza a fare nello stesso tempo, per mezzo di subalterni, l'ufficio di procuratore. (*Movimento*)

Ben si può scorgere come sia facile a questi individui lo scemare la clientela del causidico: il cliente ha incontrabilmente più confidenza nell'avvocato che nel causidico, imperocchè i lumi del primo gli sono di guida nei casi di maggiore importanza; se questo avvocato assumerà contemporaneamente l'incarico di fare le parti del causidico, io ben prevedo che i causidici avranno a temere una concorrenza gravissima. Di qui la conclusione che quella clientela che noi lasciamo ora ai procuratori e che potranno conservare soltanto coloro i quali sono più capaci, dovranno anche costoro, per conservarla, sostenere una concorrenza che sarà per essere, senza dubbio, molto pericolosa.

PESCATORE, relatore. Sono incompatibili le funzioni di avvocato e di causidico!

MIGLIETTI. Eserciteranno per mezzo di altri.

Io credo poi che un principio di giustizia, anche in riguardo ai terzi, consigli l'adozione del nostro emendamento.

Il commissario regio parlò delle doti, osservando come non si possa fare a meno di stabilire riguardo alle doti una media, imperocchè questi ed altri crediti, di natura loro privilegiati, essendo cautelati sopra di una cosa che ha un valore determinato in commercio, non si potrebbe ridurre a quel valore che aveva allorquando il possessore attuale ne fece l'acquisto.

Questa considerazione potrebbe avere qualche peso se veramente quando si tratta d'impieghi si prendesse come atto a garanzia tutto il valore della cosa che s'ipoteca; ma ciò non è, e massime relativamente a questi crediti pei quali la legge prescrive che sia lasciato un margine, e assai largo.

Ma non sono soltanto i terzi, all'interesse dei quali è necessità provvedere; devesi provvedere puranco all'interesse di tutti coloro i quali hanno sovvenuto il causidico di somme mediante garanzia sopra la piazza: evidentemente questi debiti si costituiscono nell'atto stesso in cui si fa la trasmissione della piazza. È cosa molto rara che una persona che abbia un capitale di riguardo voglia intraprendere una vita così labo-

riosa come è quella del causidico; ordinariamente intraprende questa professione colui che ama le occupazioni, ed è sprovvisto di patrimonio.

Egli trova persone che, conoscendolo da lunga pezza, non hanno difficoltà di fornirgli quella somma che gli abbisogna onde rendersi acquirente di una piazza. Se consultiamo i registri delle ipoteche, io son persuaso che una somma di molto riguardo troverassi in essi segnata appunto per questo motivo: ora il valore a cui si pon mente nell'ottenere questo capitale, egli è appunto quello che è determinato nel contratto di acquisto. Ecco in conseguenza come tutti costoro i quali, fondandosi sulla fede pubblica, ritennero che quelle piazze fossero cose immobili ed avessero il valore determinato nei contratti, verrebbero poi ad essere delusi nella loro aspettazione.

Ciò per la parte che riguarda l'indennità a darsi a coloro i quali hanno acquistato a titolo oneroso. Ma la Camera ritiene che nell'emendamento si fa una distinzione tra coloro i quali acquistarono a titolo oneroso, e coloro i quali trovansi essere possessori di queste piazze in dipendenza di successioni, ovvero a titolo gratuito. Se per i primi, onde conformarsi alla giustizia, si doveva e si poteva adottare come base di valutazione il prezzo effettivo sborsato per l'acquisto, ciò non si sarebbe più potuto fare quanto a questi ultimi. Quanto ad essi, era assolutamente necessario formare un prezzo sulla base del quale l'indennità potesse essere a tutti corrisposta, ed io non vedo come nella proposta fatta da me e dagli onorevoli miei colleghi siavi tra la prima e seconda parte contraddizione.

Allora vi sarebbe contraddizione quando si proponesse una indennità diversa ad individui i quali si trovassero nella condizione medesima. Se costoro, a cui accenna la seconda parte dell'emendamento, si trovassero in quella condizione medesima in cui si trovano i primi, d'aver cioè un titolo da cui consti quanto essi spesero per l'acquisto, certo allora sarebbe illogico l'adottare un'altra base di valutazione; ma la posizione è assolutamente diversa. I primi hanno comperato a titolo oneroso o ad un prezzo determinato, i secondi no; quindi non è possibile quanto a questi ultimi avere una base di valutazione se non se cercandola nei contratti che fecero gli altri, se non cercandola in quel prezzo medio dei diversi contratti, il quale viene ad essere il prezzo vero.

Nella proposta adunque non vi è alcuna contraddizione, essa è conseguenza della posizione di quelli che devono essere indennizzati. Nè penso che questa proposta possa essere respinta in quella parte in cui diversifica da quella della Commissione, in ordine al tempo da prendersi in considerazione onde desumere i prezzi e formare la media; a vece che la Commissione ed il Governo propongono un ventennio, il quale però è anteriore all'ultimo decennio, l'emendamento vorrebbe che questa media si formasse sopra i prezzi i quali risultano da tutti indistintamente questi contratti. Parmi che non vi possa essere una norma più giusta. Se fra questi contratti ve ne sono alcuni i quali ebbero luogo in quel decennio che il Governo e la Commissione voleva esclusi, stimo che non vi abbia ragione alcuna perchè i medesimi debbano escludersi: non vi ha sospetto alcuno che questi contratti contengano prezzi i quali non sieno veri, e il commissario regio ce ne diede una prova nella discussione generale. Esso accennò a due contratti in cui le piazze furono trasmesse mediante il corrispettivo, l'uno di lire 40,000, l'altro di lire 45,000; l'uno di questi contratti fu stipulato nel 1852, l'altro, se non erro, nel 1856.

Or bene, se vi era caso in cui si potesse simulare, era incontestabilmente quello di questi contratti; se mai potesse

venire in mente ad un procuratore di far figurare nel suo contratto un prezzo maggiore di quello che pagava, era precisamente il caso suddetto; imperocchè, trattandosi di contrattazioni, le quali avevano luogo tra padre e figlio, potevano i medesimi convenire impunemente un certo prezzo e quindi mostrare coll'atto pubblico che il medesimo fosse stato maggiore.

Non essendovi adunque alcuna ragione perchè i contratti i quali furono fatti nelle ultime epoche e che in conseguenza rappresentano meglio il prezzo corrente siano esclusi, spero che la Camera vorrà anche in questa parte accettare il nostro emendamento.

SCIALOJA, commissario regio. In questa quistione, in cui, lo ripeto, le finanze non hanno interesse diretto, ma il Governo ha tutto l'interesse che deve aversi per ciò che è giusto ed equo; in questa quistione io mi permetterò d'insistere, perchè confesso veramente che le risposte eloquenti dell'onorevole Miglietti non hanno scemato il mio convincimento, nè mutata la mia opinione.

Egli dice: voi dovete l'indennità in ragione del danno; ma, dando i tre quinti di una media, voi non proporionate l'indennità al danno; dunque la distribuzione che voi proponete è ingiusta.

Io nego la seconda premessa del sillogismo. Io dico che l'indennità misurata sulla media è proporzionata al danno, e che l'indennità proporzionata al prezzo d'acquisto non è proporzionata al danno; perciocchè il danno corrisponda al valore della cosa che si perde: ora il valore della piazza che voi sopprimete non è il valore dell'acquisto; il valore che perde il possessore è proporzionato al valore corrente.

Appunto adunque per ragguagliare l'indennità al danno, io dico che debba preferirsi la media; poichè, o signori, a che servono le medie? Servono appunto a tenere una via di mezzo tra le differenze accidentali, acciocchè queste differenze s'adeguino tra loro per quanto è possibile.

Le differenze accidentali del prezzo delle piazze dei causidici sono di due nature: sono differenze che derivano dal progressivo aumento dei prezzi in ragione del tempo, e differenze che derivano dalla diversa abilità, capacità, idoneità del causidico, che sono rappresentate dalla clientela annessa al suo proprio ufficio. Ora, o signori, perchè queste differenze si adeguino per quanto è possibile, non vi è altro espediente che la media. Voi non potreste tener ragione nè delle une nè delle altre, chè nel fatto sono tra loro connesse in modo da non poterle distinguere.

Rispetto poi alla seconda parte dell'emendamento che concerne l'acquisto delle piazze a titolo gratuito, può essere sicuro l'onorevole Miglietti che il valore della piazza è stimato con perfetta giustizia nei casi di successione, e gliene darò la prova.

Nell'elenco, che ho qui nelle mani, dei trasferimenti delle piazze, ne trovo due sole acquistate per successione durante lo spazio di tempo corso dal 1828 fino ad oggi. Ebbene, o signori, l'una porta la data del 1829 ed è stimata 44,000 lire, mentre pochi mesi dopo vi è un acquisto a titolo oneroso per 45,000 lire, ed altri pochi mesi più tardi un secondo simile acquisto per 40,000 lire. Vedete dunque come l'estimazione del valore ereditario della piazza corrisponde perfettamente al valore corrente a quei tempi.

Leggo poi nello stesso elenco, sotto la data del 1855, una piazza creditata in forza di legge e stimata 44,000 lire. Dopo pochi giorni una piazza fu venduta per 45,000 lire, e pochi mesi prima un'altra per 40,000 lire.

Di leggieri potete scorgere da ciò come non vi sia pericolo

veruno ad ammettere il prezzo effettivo del titolo d'acquisto, anche quando questo titolo fosse una semplice successione; poichè in questo caso vi è sempre una estimazione la quale nel fatto corrisponde perfettamente ai prezzi correnti al tempo in cui fu aperta la successione medesima.

Rispetto poi al pericolo di simulazione per gli acquisti a titolo oneroso posteriori al 1° gennaio 1857, io ho dichiarato che non credo che nessun caudico volesse fare contratti simulati. Ma ripeto che, siccome la cosa è nel vero delle possibili, la legge par che debba evitarne l'occasione; e che si conseguirebbe ricorrendo al prezzo risultante dai titoli di acquisto degli immediati autori. E si può anche più facilmente accogliere questo sistema se, come spero, la Camera adotterà il sistema della distribuzione dell'indennità per via di media, perchè allora, siccome questi casi di acquisti posteriori al 1° gennaio saranno certamente rarissimi, così le differenze reali che potrebbero esservi tra i prezzi posteriori ed i precedenti restano, per così dire, assorbite nella somma totale da cui sarà presa la media, e, quasi direi, annullate.

Per tutte queste ragioni dunque raccomandando alla Camera il mio emendamento, il quale, come ho già notato, si scosta più di quello dei deputati Miglietti, Astengo e Cassinis dal progetto della Commissione, e però desidererei che fosse messo a partito in preferenza. Quando la Camera avrà adottata o respinta la base della valutazione che indico in esso emendamento, allora sarà il caso di fissare la misura della indennità; e sono lieto di annunziare che il Governo non è alieno da transazioni consigliate da quei principii di equità che hanno guidato finora la discussione del presente progetto.

ASTENGO. Gli autori dell'emendamento che cade in discussione trovano che sopra un sol punto ha ragione il commissario regio; ed è in questa parte che essi si propongono di emendare la loro proposta, nella parte cioè che, valutando l'indennità a pagarsi a coloro che acquistassero le piazze posteriormente al 1° gennaio 1857, si stabilisce che per esse si prenderà per base la media dei prezzi praticati nell'ultimo ventennio. Può infatti accadere che coloro che hanno acquistato prima per prezzo minore del medio calcolato sugli ultimi venti anni, facciano ora appositamente un contratto di vendita o di donazione all'effetto di accrescere la indennità loro dovuta.

Essendo possibile questo caso di frode, benchè io lo creda poco probabile, gli autori dell'emendamento propongono di sopprimere dal primo alinea di esso le seguenti parole: « nonchè coloro i quali ne fossero divenuti possessori per titolo oneroso posteriore al 31 dicembre 1856, » ed aggiungere in un nuovo alinea: « ai possessori di dette piazze per titolo oneroso o di donazione, posteriore al 31 dicembre 1856, saranno pagati i quattro quinti dell'ultimo precedente acquisto della rispettiva loro piazza. »

In questo modo è tolta la possibilità della frode cui accennava il commissario regio, e chiunque in appresso facesse di buona fede un acquisto posteriormente al 1° gennaio 1857, resterà avvisato dal presente progetto che per regolare l'indennità a lui dovuta dalle finanze non sarà calcolato il prezzo del suo acquisto.

Premessa questa dichiarazione, dirò che io aveva chiesta la parola allorchè parlava il signor presidente del Consiglio dei ministri, imperocchè mi proponeva di rispondere ad alcuni dei suoi argomenti; ma mi ha prevenuto in gran parte l'onorevole Miglietti, il quale vi ha risposto egli stesso. Mi limiterò quindi ad alcune brevi osservazioni.

Il signor presidente del Consiglio ci ha detto: non en-

triamo più nella questione se la soppressione di queste piazze e l'indennità da pagarsi ai possessori di esse, debba regularsi coi principii dell'espropriazione ovvero coi principii del riscatto.

Io ammetto che non è il caso di entrare in questa questione, perchè la Camera ha già mostrato col fatto di non volerla risolvere allorchè tolse dal primo articolo del progetto le parole che accennavano al riscatto.

Ma appunto perchè non si è risolta la questione, noi nell'esaminare quale delle due basi, per calcolare l'indennità dovuta ai possessori delle piazze, sia più equa e più razionale, dobbiamo avere presente e l'uno e l'altro dei due sistemi; imperocchè vi sono oratori che hanno parlato nel senso che si tratti di espropriazione, e ve ne sono altri che hanno parlato nel senso che si tratti invece di riscatto, e la questione, come diceva, non è stata risolta. Poco importa che si lasci adito a coloro che non volessero accettare l'indennità stabilita col presente progetto, di rivolgersi ai tribunali, mentre noi dobbiamo, nel fissare questa indennità, non solo avere riguardo ai diritti propriamente detti, diritti ai quali provvedono i tribunali in senso di rigorosa giustizia; ma, come legislatori, dobbiamo anche aver riguardo agli interessi che possono essere lesi colla legge propostaci.

Diffatti anche nel sistema del Governo, il quale ha mostrato di credere che non altrimenti si dovrebbe regolare questa indennità salvo che coi principii del riscatto, si è poi declinato da questo rigoroso principio, ammettendo che, in luogo di restituire il prezzo originariamente sborsato, si dia un'indennità equa che possa in qualche modo compensare i possessori delle piazze del danno che effettivamente soffrono dalla loro soppressione. La differenza sta in ciò che il Governo crede sufficiente l'indennità ragguagliata sopra i sei o sette decimi del prezzo, e noi crediamo invece che sia necessario arrivare sino ai quattro quinti.

Ristretta per ora la questione sul modo di valutare l'indennità dovuta ai procuratori, io prego la Camera di portare la sua attenzione sulle cifre che risultano dall'uno e dall'altro sistema.

Ci diceva l'onorevole commissario regio che la media del valore delle piazze si può calcolare a lire 53,000. Ora per conoscere le conseguenze del suo sistema e poterlo ben giudicare, bisogna applicare il sistema stesso e ai prezzi minimi e ai prezzi massimi. I prezzi minimi sono di lire 40,000, i prezzi massimi sono di lire 70,000; così risulta dalla nota che io stesso vidi nelle mani del signor commissario regio. Ora, supponendo che si diano i sette decimi (imperocchè se noi parliamo dei tre quinti, allora la differenza diventerà anche maggiore), supponendo, dico, che si diano i sette decimi sopra la media di lire 53,000, avrete per tutti i procuratori indistintamente (parlo ora di quelli di Torino), avrete la somma di lire 37,100.

SCIALOJA, commissario regio. Faccio notare all'onorevole oratore che io non ho ammessa nessuna frazione.

ASTENGO. Ebbene, allora la differenza sarà fra i tre quinti del progetto primitivo ed i quattro quinti che noi proponiamo. Io prendo una base per far il confronto delle cifre che risultano dall'uno e dall'altro sistema.

Se adunque noi daremo sette decimi sopra le 53,000 lire, daremo a tutti l'indennità di lire 37,000. Quindi colui che per comprare la sua piazza ha sborsato lire 40,000 non perderà sul prezzo d'acquisto che lire 2,900, e per contro colui che ha sborsato lire 70,000 perderà lire 52,900. Vedete quale grande differenza vi sia tra l'uno e l'altro.

Se poi si dessero i quattro quinti che noi abbiamo proposto,

ne verrebbe che colui che avrà sborsato lire 40,000 prenderebbe nel sistema del Governo più ancora di quello che ha speso, prenderebbe cioè più di lire 40,000; colui che avrà sborsato 70,000 lire prenderebbe la metà circa del prezzo che sborsò! Io domando, o signori, se saranno trattati egualmente questi due possessori.

Dissi che bisogna aver riguardo tanto al sistema dell'espropriazione, quanto a quello del riscatto, per vedere se sia più razionale la base che noi proponiamo, o quella proposta dal commissario regio.

Se parliamo di espropriazione, non vi può essere dubbio che si deve pagare a ciascuno un'indennità corrispondente al valore della cosa di cui è privato, e che non si può prendere un valore medio.

Se invece parliamo di riscatto, o si vorrà restituire la somma che ciascuno ha sborsato, ed in allora non ci entrerà la media dei prezzi pagati da tutti i procuratori; o per contro si vorrà accrescere il prezzo rispettivamente sborsato per dare un'equa indennità in più di tale prezzo, ed in allora voi dovete necessariamente avvicinarvi al sistema dell'espropriazione per indennizzare rispettivamente ciascuno in proporzione col danno che egli soffre.

Ma opponeva il commissario regio che col nostro sistema corrispondiamo al possessore, il cui titolo è di più antica data, una somma minore; perchè i prezzi d'acquisto sono cresciuti di mano in mano col trascorrere del tempo.

Questa osservazione non la credo esatta, imperocchè, esaminando lo stato dei prezzi, trovo che il massimo prezzo, quello di 70,000 lire è del 1845, e quindi conta già dodici anni; trovo che nel 1847 vi furono dei prezzi di lire 60,000, e che per contro nel 1854 vi furono dei prezzi di lire 40,000. E se alcuno credesse che sopra i due prezzi di lire 40,000 del 1854 abbia potuto influire la qualità dei venditori e compratori stretti da vincoli di parentela, io noterò che nel 1855 vi è una vendita tra persone estranee per il prezzo di lire 40,000.

Vedete adunque che avete prezzi, in tempi molto vicini, minori di quelli degli antichi; quindi non è esatto che l'aumento dei prezzi sia progressivo in ragione del tempo. Ma oltre a ciò io faccio il seguente dilemma: o nel prezzo pagato vi era compreso il valore della clientela, perchè trasmessa dal venditore al compratore; o trattasi di clientela acquistata posteriormente dal compratore, e perciò non calcolata nel prezzo.

Nel primo caso il prezzo della clientela, facendo parte del prezzo di acquisto, fa pure parte dell'indennità ragguagliata su quel prezzo. Nel secondo caso trattandosi di clientela, pel cui acquisto il possessore della piazza nulla ha pagato, e la quale gli è conservata dal progetto, essendo tutta fondata sulla confidenza dei clienti di esso possessore, non è necessario e nemmeno prescritto dall'equità che lo Stato gli paghi una somma per causa della stessa clientela.

Noi indennizziamo la perdita dello stabile, non la perdita della clientela; e, se noi abbiamo riguardo al prezzo, è appunto per indennizzare l'acquisitore di quello che ha sborsato. Il privilegio e il monopolio li togliete col libero esercizio, e, sopprimendo le piazze, togliete invece la proprietà di uno stabile, pel quale propriamente dovete corrispondere una indennità.

Infatti, o signori, in una parte dello Stato avete il numero limitato dei procuratori nominati dal Re ed avete perciò il privilegio a favore di coloro che vi esercitano l'ufficio di procuratore, sebbene nulla abbiano essi pagato nè pel titolo nè per la clientela, intendendo parlare di quelle parti dello Stato, nelle quali non esistono le piazze di procuratore. Ebbene voi

togliete colà il privilegio e vi diminuite il valore della rispettiva clientela, introducendo il libero esercizio; ma con tutto ciò non indennizzate quei procuratori pel motivo che nulla hanno essi pagato per diventare procuratori.

Il procuratore adunque che ha pagato lire 40,000 per una piazza, ove esistono le piazze, ed ha successivamente accresciuta la sua clientela, nulla avendo sborsato per questo aumento di clientela non ha ragione nè in linea di giustizia nè in linea di equità di essere indennizzato dallo Stato della diminuzione di valore che soffrirà questa clientela per causa dell'esercizio libero. Egli avrà usufruito gratuitamente i vantaggi della sua capacità e moralità, e ciò sarà il suo giusto compenso. L'indennità non può essere uguale per tutti, perchè per tutti non è uguale il valore del fondo di cui lo spogliate.

Egli è ben vero che per essere strettamente giusti, bisognerebbe vedere quale sia veramente il valore di ogni piazza, perchè il prezzo che fu pagato non ci dà che una presunzione di valore; ma tuttavia questo prezzo si avvicina al valor vero della rispettiva piazza assai più che non vi si avvicini la media.

La media è sicuramente erronea per tutti, perchè è certo che il prezzo effettivo di ogni piazza è diverso dalla media di tutti i prezzi.

Prendendo invece per base il prezzo effettivamente sborsato da ognuno vi approssimate di più al vero valore rispettivo, e, quel che più monta, siete nel terreno dell'equità, imperocchè date a ciascuno una indennità corrispondente allo sborso che ha fatto.

Io non posso nemmeno ammettere che il sistema della media sia più giusto e più equo riguardo ai terzi; imperocchè quando un terzo impiegò il suo danaro col possessore di una piazza non ha guardato al valore delle piazze possedute da altri, ma solo al valore di quella posseduta da quello con cui contratta. Per conseguenza, se voi volete avere riguardo ai diritti dei terzi, dovete tenere per base il valore vero che ha ciascuna piazza, e questo per presunzione lo dovete di preferenza desumere dal prezzo d'acquisto che non da una media, tanto più, o signori, che la maggior parte dei pesi che gravitano su queste piazze nacquero col contratto d'acquisto, e generalmente riguardano il prezzo della vendita dovuto ancora al venditore o a chi lo ha soddisfatto subentrando nei suoi diritti di privilegio. Quindi, tanto per rapporto ai possessori che si vogliono spogliare delle rispettive piazze, quanto rapporto ai terzi, è più equo, è più giusto il basare l'indennità su quanto pagò ogni possessore che basarla sul valore fittizio di una media.

AmMESSO quindi il sotto-emendamento, che poco prima accennai, il quale toglie l'inconveniente che teme il commissario regio, credo che la Camera troverà migliore il sistema proposto dagli autori dell'emendamento che cade in discussione.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Sineo.

SINEO. Non avrei domandata la parola sull'emendamento proposto da miei onorevoli colleghi, se non avessi sentito il discorso dell'onorevole presidente del Consiglio; non avrei voluto per niente scemare la speranza degli onorevoli miei colleghi di migliorare la condizione dei procuratori dirimpetto al progetto del Ministero e della Commissione: ma questa loro speranza trova uno scoglio, credo, insuperabile, in ciò che l'onorevole presidente del Consiglio chiama modestamente il suo buon senso. Noi abbiamo sempre molta difficoltà a far prevalere la verità contro l'opinione dei signori ministri, far prevalere quello che non è vero, credo che nessuno lo possa sperare. Nella proposta degli onorevoli miei colleghi

avvi veramente una parte debole che non lascia speranza di riuscita, quando essi vogliono che si guardi al prezzo d'acquisto in favore degli attuali possessori e rifiutano di tenere questa base pei successori. Non ammettiamo nel nostro diritto pubblico, come non ammettiamo nel diritto civile, una differenza tra l'autore ed il successore. Ciò che sarebbe stato giusto pel defunto, è anche giusto pel suo successore.

La base che i miei onorevoli colleghi propongono per le procure possedute a titolo di compera, produce ancora un altro inconveniente che è stato rilevato dal commissario del Governo: e dopo che è stato rilevato quest'errore, non credo possibile che prevalga nel seno della Camera. Quando noi diciamo che siamo disposti a restituire il prezzo d'acquisto, trattiamo in modo molto diverso colui che ha coltivato con somma diligenza il suo fondo pel corso di molti anni e colui che lo ha trascurato. Chi trascura il fondo che ritiene, deve sopportare la pena della sua noncuranza; se il fondo non ha nelle mani del negligente un certo valore, perchè volerglielo dare? Perchè volete gratificare gl'ignoranti, gl'inetti? È certo che un procuratore il quale, quarant'anni sono, avesse comprato una procura e non l'avesse condotta con quell'abilità per la quale altri profitarono, si troverebbe avere nelle mani un valore assai minore di quello che avrebbe colui il quale avesse esercitato la sua professione con somma intelligenza, sollecitudine, abilità e probità.

Quando togliete ad alcuno, per causa di utilità pubblica, un valore che egli possiede, bisogna rappresentarglielo in tutta la sua entità. Non potete, come vorrebbe il commissario del Governo fare una media dei valori. È vero che in questo modo lo Stato nulla paga di più; ma intanto si spoglia ingiustamente un individuo e se ne gratifica un altro senza motivo; e noi dobbiamo volere le cose giuste per tutti. Ecco ciò che indicano non solo il buon senso ma quei principii di giustizia dai quali nessuno può scostarsi e che sono scritti nella legge come nel cuore d'ogni onesto uomo.

Il signor presidente del Consiglio vorrebbe prescindere dalla quistione che si aggira intorno all'origine di questi diritti. Se ne può prescindere, purchè ci sia un accordo fondato sopra basi di così evidente equità da rendere inutile lo esaminare la quistione di diritto. Ma tuttavolta che ci proponete una riduzione ragguardevole del prezzo del valore che togliete ad un cittadino, bisogna che dimostrate che avete diritto di spogliarlo gratuitamente, che avete diritto di considerare quella proprietà come anomala, condizionale, che non deve essere rappresentata.

Io tuttavia non intendo di rinnovare qui la questione di diritto. Solo desidero che la Camera mi permetta di porla sul suo vero terreno. Il sovrano ha diritto di creare una proprietà e dare alla medesima gli stessi diritti che hanno le altre. Se duecento o trecento anni fa il sovrano ha creato un ente e detto che esso sarebbe cosa commerciabile, trasmissibile per qualunque atto tra vivi o di ultima volontà, questo ente è parte del patrimonio del privato come qualunque altro ente fisico.

Nella materia di cui trattiamo, avendo il Governo creato quest'ente che si chiama *piazza*, e dichiarato che sarebbe di proprietà dei privati e cosa trasmissibile in qualunque successore, noi dobbiamo a quell'ente applicare le stesse regole che alle altre proprietà. Quando una proprietà rurale cade in mani trascurate, può darsi che dieci anni dopo essa non valga più neanche la metà di quanto fu pagata. Abbiamo molti generi di proprietà rurali che, messe in cattive mani, perdono una grandissima parte del loro valore, e che, per contro, messe in mano di diligente agricoltore, raddoppiano e triplicano il loro valore.

L'ente artificiale che si chiama *piazza* è della stessa natura. Esso, posto in buone mani e diligenti, acquista maggior valore; laddove, posto in mani trascurate, lo va perdendo.

Ma si dice: quello che si perde si è la clientela; ora la clientela è il frutto della diligenza personale, e non il frutto della *piazza*. Questo è un errore. Che si fece quando si crearono le *piazze*? Lo ha detto benissimo l'onorevole commissario del Governo, questa fu una vera infeudazione dei litiganti. Il Re disse: i clienti sono miei, ed io li do a 39 procuratori, e voglio che essi diventino la loro proprietà privata, cosa alienabile e commerciabile in ogni guisa.

Dopo questo, naturalmente la clientela infeudata essendo la materia del feudo, fu posseduta da questa specie di feudatari. Ora, se volete togliere il feudo, se volete rendere liberi i cittadini da questa specie di dominio cui li avete assoggettati in mano di procuratori, voi dovete rappresentare alla massa dei procuratori tutto il valore della clientela, cioè il valore intiero di tutte le clientele, giacchè è quello che avete confiscato ed infeudato da parecchi secoli. E tanto più stringente, a mio avviso, è la necessità di attenerci a questa base, inquantochè in tutta la storia della nostra legislazione non troviamo mai che siasi proceduto diversamente.

Io non ho udito, nè dall'onorevole commissario del Governo, nè dall'onorevole relatore, nè da alcuno dei signori ministri, rispondere agli esempi da me citati; ed ho citato persino quelli recenti dei frati, dei beneficiari e dei canonici. Quando voi avete riconosciuto che bisognava distruggere questi enti, che bisognava togliere i benefizi semplici, perchè inutili alla società, levare canonici delle chiese collegiate, voi vi siete creduti obbligati di rappresentare ai singoli individui il valore effettivo di ciò che loro avete tolto. Dunque, poichè avete voluto lasciar questi nella stessa condizione pecuniaria, perchè, sopprimendo un collegio di procuratori, volete essere più rigorosi che non lo foste per un capitolo di canonici? Le ragioni sono le stesse, le conseguenze debbono essere identiche.

Io ho poi citati altri esempi che mi erano rammemorati dallo stesso commissario del Governo. Ho citato l'esempio delle bannalità e dei feudatari. Ma perchè vorrete voi trattare diversamente questa specie di feudo, poichè fu detto egregiamente dagli organi del Governo che i clienti erano infeudati? Perchè volete trattare quei feudatari che si chiamano procuratori in modo diverso da quello usato pei feudatari che si chiamavano baroni e marchesi? L'origine del diritto è la stessa; la natura del diritto è la stessa; l'indennità deve pure essere la stessa.

Per questi motivi io vi proponevo di seguire l'esempio di quanto fu precedentemente in parecchie Legislature stabilito. Abbiamo non molto lontano da noi l'esempio dell'abolizione dei feudi in Sardegna. Sono venti anni circa. Ebbene, seguitiamo le stesse norme. Molto più recentemente voi stessi avete abolite le bannalità dei mulini. Seguitiamo le stesse norme seguite in questa occasione.

Il signor presidente della Camera ha domandato spiegazioni intorno alla portata di questo mio emendamento, temendo che con questo si riproducesse l'idea che era già stata respinta dalla Camera. Io mi faccio premura di eliminare questa difficoltà. Nella soppressione dei feudi si è detto che si rappresentava un giusto compenso ai feudatari spogliati; si è detto similmente nella soppressione della bannalità che ai possessori dei mulini si rappresentava la differenza nei prodotti di quegli edifici.

Io credo che questa espressione è identica con quella che io prima aveva proposta; ma è molto diversa secondo il com-

missario del Governo ed il relatore della Commissione, perchè essi credono di poter dimostrare che, dando ai procuratori solo tre quinti del valore effettivo, si rappresentava appunto quella differenza cui si è avuto riguardo nel fissare l'indennità dei mulini bannali, e così si rappresentava quel giusto compenso che si deve dare. Io ho usata un'espressione che concilia la mia idea con quella della Commissione e del commissario del Governo.

Propongo dunque che si faccia pei procuratori spogliati delle piazze ciò che si è fatto pei feudatari della Sardegna e pei possessori di bannalità. Io credo che la Camera debba tanto più facilmente entrare in questo sistema, in quanto che la discussione ha dimostrato quanta ripugnanza essa trovi nel costituirsi in tribunale per giudicare in diritto e in fatto, come dovrebbe fare se vuol determinare quale sia realmente la somma precisa che si debba rappresentare. Noi qui sediamo come legislatori. I legislatori debbono fare delle leggi nuove, ma specialmente in occasione delle leggi nuove sono tenuti talvolta a spiegar leggi antiche.

Secondo le dichiarazioni dell'onorevole relatore della Commissione e dell'onorevole commissario del Governo le leggi antiche non sarebbero bastantemente chiare e si disputa se si debba procedere colle regole richieste pel riscatto, ovvero con quelle richieste per l'espropriazione o per via d'indennità.

Ora qui siamo realmente sul terreno legislativo; spieghiamo la legge appunto riferendoci agli esempi di ciò che si è fatto per il passato. Questi esempi, o signori, e sarà l'ultima considerazione che sottoporro alla Camera, questi esempi non sono per nulla neutralizzati da quelli chesi sono citati dall'onorevole relatore della Commissione e dall'onorevole commissario del Governo.

Il primo di essi veniva a concludere che costantemente siasi rappresentato soltanto il prezzo di primo acquisto. Ma gli esempi da lui ripetutamente adottati non valgono, ed io prego la Camera di ritenere che il signor relatore della Commissione, il quale ha portato in questa discussione tutta la diligenza e tutta la perspicacia che lo distinguono, non ha potuto eliminare nessuna delle argomentazioni con cui ho dimostrato che gli esempi che egli aveva adottati non quadravano alla circostanza attuale.

Quando si venne a parlare di procuratori di Cherasco, di Savigliano, i quali furono privati della loro piazza colla rappresentazione del prezzo primitivo, bisogna ritenere che, quando si abolirono queste piazze, si abolirono anche i tribunali presso i quali queste piazze esistevano: e questi tribunali in che consistevano? Io un prefetto, il quale aveva una giurisdizione ben limitata, come era il tribunale di Cherasco.

Queste piazze non potevano avere valore maggiore di quello primitivo, ed io potrei presentare dei contratti i quali provano che con 500 o 600 lire si comperavano ancora in epoca prossima al tempo dell'operata soppressione. Non è dunque da stupire se, rappresentando loro il prezzo primitivo, che talvolta forse era maggiore del prezzo corrente, i possessori si accontentavano.

Prego poi la Camera di ricordarsi come sono stati trattati largamente i procuratori di Casale, quando si ammettevano a patrocinare dinanzi una Corte d'appello, mentre prima patrocinavano soltanto dinanzi il tribunale provinciale.

Io non intratterrò maggiormente la Camera su questa particolarizzazione; le considerazioni da me addotte mi sembra che dimostrino a sufficienza che nessuno dei possessori di oggetti soppressi si è contentato di un prezzo inferiore al valore corrente nel tempo della soppressione.

Per contro noi troviamo sempre dato un giusto compenso,

troviamo sempre rappresentata l'esatta differenza tra il valore che aveva l'oggetto primieramente ritenuto ed il valore che doveva avere dopo la nuova legge. Voi dovete trattare nello stesso modo i procuratori, affinchè non si dica ciò che non vuole certamente nè la Camera nè la nazione nè alcuno dei ministri, cioè che noi trattiamo diversamente i cittadini secondo la condizione che rappresentano nello stato sociale. Erano certamente degni di riguardo i baroni della Sardegna, erano degni di riguardo i possessori delle antiche bannalità; ma, sotto il rapporto delle proprietà, i procuratori sono pari ad essi, epperò hanno diritto ad un uguale trattamento.

Io dunque spero che i miei onorevoli colleghi vorranno adottare il sotto-emendamento che ho proposto; e questo sotto-emendamento, conducendo la loro proposta a quei termini logici dai quali non credo voglia la Camera dipartirsi, io credo anche che il Governo vorrà accettarlo.

PRESIDENTE. Il relatore della Commissione ha facoltà di parlare.

PESCATORE, relatore. Era mio intendimento di ragionare sulla questione della media ricusata dagli onorevoli Miglietti, Cassinis ed Astengo, ma veggio che per ora la Camera non ha nè tempo nè disposizione a continuare una discussione sì grave. Io dunque preferisco di fare alcune osservazioni riguardo alla proposta fatta dal deputato Sineo, sulla quale credo che possiamo ancora votare quest'oggi.

Io pregherei il signor presidente a volerne nuovamente dare lettura.

PRESIDENTE. Il deputato Sineo propone che alla prima parte dell'articolo che è ora in discussione si sostituisca questa redazione:

« Ai possessori delle piazze di procuratore sarà data l'indennità ragguagliata sulla base di quella adottata in favore dei possessori delle bannalità e dei feudi precedentemente soppressi. »

PESCATORE, relatore. Il deputato Sineo propone adunque di prendere per norma... (*Movimenti generali*)

Se la Camera è già persuasa di quanto io vorrei dimostrare... (*Sì! sì!*)

Domanderò senz'altro che sia messa ai voti la proposta del deputato Sineo.

PRESIDENTE. Se non vi è opposizione, la metterò a partito.

SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SINEO. La mia proposta non essendo che un sotto-emendamento a quello dei tre proponenti, Miglietti, Cassinis ed Astengo, desidererei di sapere se essi accettano o no il sotto-emendamento.

PRESIDENTE. Farò osservare all'onorevole proponente che la sua proposta non si lega punto con quella degli onorevoli Miglietti, Cassinis ed Astengo.

SINEO. Scusi: ho ritenuto le prime parole della proposta degli onorevoli Miglietti, Cassinis ed Astengo.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti la proposta fatta dal deputato Sineo.

(È rigettata.)

Ora rimangono due emendamenti, l'uno del commissario regio, l'altro dei deputati Miglietti, Cassinis ed Astengo.

Quest'ultimo, secondo la nuova redazione annunciata nel discorso dell'onorevole Astengo, sarebbe così concepito:

« Art. 2. Ai possessori delle piazze di procuratore a titolo oneroso sarà pagata una somma corrispondente ai quattro quinti del prezzo risultante dal rispettivo titolo di acquisto quando questo sia anteriore al 1° gennaio 1857.

« Ai possessori delle piazze di procuratore per causa di successione o per qualunque altro titolo gratuito, sarà pagata una somma corrispondente ai quattro quinti del valore medio di esse piazze, desunto dalle vendite che ebbero luogo nel corso di venti anni, dal 1° gennaio 1837 al 1° gennaio 1857.

« Ai possessori di dette piazze per titolo oneroso, di donazione, posteriore al 31 dicembre 1856, saranno pagati i quattro quinti del prezzo dell'ultimo precedente acquisto delle piazze rispettive. »

L'emendamento del signor commissario regio è espresso così:

« Le piazze di procuratore saranno liquidate per una somma corrispondente a... (in bianco) della media desunta dalla somma dei prezzi o valori effettivi d'esse piazze, risultanti dai titoli d'acquisto dei proprietari attuali, se anteriori al 1° gennaio 1857; e dai titoli d'acquisto dei loro immediati autori, se i titoli loro propri sono posteriori alla data medesima. »

Mi pare che questa proposta, essendo più ampia, debba avere la precedenza...

DE VIRY. Vi è una reticenza; e la somma?

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze e degli esteri. Si fisserà dopo.

PRESIDENTE. La proposta del signor commissario dovrebbe dapprima essere posta ai voti; ma, siccome non si è discusso ancora sulla quota da pagarsi come indennità, si lascierebbe ancora libero il voto della Camera a questo riguardo.

Pongo adunque ai voti la proposta del commissario regio con questa riserva.

(È approvata.)

Ora viene in discussione l'indicazione precisa della quota da darsi come compenso.

SINEO. Domando la parola.

Non sperando di ottenere di più, visto l'esito delle prece-

denze votazioni, indicherò un *minimum* ricavato da un esempio che incontrasi nell'attuale legislazione.

Quando vi è causa di espropriazione, si richiede da chi la domanda che si fissi un prezzo, il quale, se vi è il tributo, si ragguaglia a questo; se non vi è tributo, allora l'articolo 771 del Codice di procedura civile dice:

« Trattandosi di fondo non soggetto a tributo, il creditore dovrà offrire un prezzo non minore dei tre quarti di quello che risulterà dall'estimo. »

Io proporrei che si metta nel bianco lasciato nella sua proposta dal commissario del Governo la cifra almeno dei tre quarti.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze e degli esteri. A titolo di transazione farò una proposta, la quale, spero, sarà accettata anche da coloro che si mostrano dissenzienti in altre quistioni.

Gli onorevoli proponenti chiedevano che si fissassero gli otto decimi; il Governo dapprima proponeva i sei decimi, ed ora, a titolo di transazione, come ho detto, propongo per media la base di sette decimi.

Io porto fiducia che questa proposta sarà di buon grado ammessa, e così si porrà fine a questa discussione già tanto protratta. (*Movimenti*)

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, pongo ai voti la proposta di sette decimi testè fatta dal presidente del Consiglio.

(È approvata.)

Metto ora ai voti il complesso della prima parte dell'articolo.

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della discussione del progetto di legge per la soppressione e liquidazione delle piazze privilegiate per l'esercizio di professioni o di commercio.